

**Notai ai limiti occidentali dell'Impero:
il caso della Provenza (secoli XI, XII e inizio XIII)**

di Simone Balossino

Reti Medievali Rivista, 25, 2 (2024)

[<http://www.retimedievali.it>](http://www.retimedievali.it)



**Notai sulla frontiera:
pratiche e contaminazioni tra Italia
e Mediterraneo (secoli XII-XV)**

a cura di Simone Balossino

Firenze University Press

Notai ai limiti occidentali dell'Impero: il caso della Provenza (secoli XI, XII e inizio XIII)

di Simone Balossino

Il presente intervento intende osservare le specificità del notariato della Provenza medievale, una regione in continuo contatto con le grandi città italiane e situata ai margini occidentali dell'Impero. La prossimità geografica con l'Italia e la frequenza dei rapporti commerciali con le città della Penisola ha portato a interpretare il notariato di questa regione come un istituto calcolato sul modello italiano e ispirato da un diritto comune di derivazione bolognese. La cultura tecnico giuridica sviluppata tra XI e XII secolo, ben visibile nella struttura dei documenti prodotti in cui non si menzionano quasi mai gli scribi e l'autorevolezza del documento si appoggia su fattori spesso non testuali, chiarisce l'evoluzione delle prassi notarili nelle principali città della regione e il controllo energetico delle istituzioni comunali sulle forme dei loro documenti.

This paper will observe the specificities of the notariat in medieval Provence, a region in continuous contact with the large Italian cities and located on the western fringes of the Empire. The geographical proximity to Italy and the frequency of trade relations with the Italian cities led to the interpretation of the notariat in this region as an institution modelled on the Italian model and inspired by a common law of Bolognese derivation. The technical-juridical culture developed between the 11th and 12th centuries, clearly visible in the structure of the documents produced in which scribes are almost never mentioned and the authority of the document relies on often non-textual factors, clarifies the evolution of notarial practices in the region's main cities and the energetic control of municipal institutions over the forms of their documents.

Medioevo, secolo XII, Provenza, notai, documenti, consoli, frontiere.

Middle Ages, 12th century, Provence, notaries, documents, consuls, borders.

1. Un'area di incontro tra esperienze locali e influenze esterne

Nella *summa* del codice giustiniano composta in lingua provenzale a Saint-Gilles o ad Arles da Raoul de Saint-Gilles tra il 1149 e 1150, e chiamata *Lo Codi*,¹ il notaio è definito una *persona comunal*, [...] *que a mester de*

* Desidero ringraziare Paolo Buffo, Jacques Chiffolleau, Paola Guglielmotti, Gian Maria Varanini e la redazione di "Reti Medievali Rivista" per le attente letture e i preziosi suggerimenti.

¹ Sull'opera in questione, sulle proposte di datazione, localizzazione e sull'autore si vedano soprattutto Gouron, "Du nouveau sur Lo Codi" e Gouron, "L'auteur du Codi."

*faire las cartas per mandament de la poestat de la terra.*² In base alle parole dell'autore di questo testo che ha un grande successo non solo nelle regioni della Francia mediterranea, ma anche nelle grandi scuole di diritto europee – grazie soprattutto alla traduzione in latino compiuta dal giurista Riccardo Pisano³ – il notaio sarebbe una figura pubblica (*persona comun*)⁴, che ha per compito di 'fare le carte' e che mantiene uno stretto legame con l'autorità politica che esercita il potere sul territorio, la *poestat de la terra*.⁵

Presa alla lettera, questa precoce definizione, che riassume sinteticamente i compiti e i rapporti tra notariato e uffici pubblici, sembrerebbe indicare come nel Midi francese si adottino, almeno nel secolo XII, tecniche e soluzioni molto diverse da quelle descritte dalla storiografia per le principali città italiane, soprattutto nella fase genetica dei comuni. Nei primi anni dopo la loro costituzione, le istituzioni comunali si affidavano, infatti, per la redazione e la convalida dei documenti, a figure preesistenti, come i notai locali già dotati di un prestigio indiscusso e depositari di una *fides publica* che conferiva loro la capacità di produrre documenti autentici.⁶ Le regioni meridionali dell'attuale Francia, paragonate a quelle italiane, sarebbero invece una terra in cui il notaio resta subordinato, per la certificazione, ai signori laici o ecclesiastici esistenti, acquisendo una *publica fides* solo in un secondo tempo, verso la fine del Duecento. Questa caratteristica ha portato sicuramente a ritardare di almeno un secolo lo sviluppo del notariato e a interpretarlo come un istituto sorto a imitazione di un modello italiano, e soprattutto genovese. In un tale quadro avrebbero giocato un ruolo essenziale la circolazione di giuristi e di opere teoriche, i rapporti commerciali e gli scambi di pratiche documentarie.⁷ Per questo motivo le prassi notarili nel Midi sono state spesso interpretate come un esito più o meno riuscito in base alla prossimità geografica o ai legami politici e commerciali con le città della Penisola.⁸

Ora sappiamo invece che su questa interpretazione pesano due distorsioni. Innanzitutto, l'idea che esista un sistema notarile italiano di matrice comunale in cui le istituzioni, soprattutto quelle urbane, delegano completa-

² Derrer, *Lo Codi*, 71 (cap. 4, n. 34, § 2).

³ Si veda l'edizione di Fitting, *Lo Codi*.

⁴ Sulla definizione di *comun* ne *Lo Codi* (anche in cap. 4, n. 30) si veda Gouron, "Lo comun de la vila," 215, 218.

⁵ In questo caso il giurista si riferisce al *dominium* del conte di Tolosa, che ha come prerogativa principale quella di amministrare la giustizia, ma anche di un suo rappresentante, oppure dei consoli delle città che devono agire in accordo con lui. Anche su questo tema il riferimento va ai lavori di Gouron, e soprattutto a "Lo comun de la vila."

⁶ A fronte di una bibliografia sterminata si vedano i saggi riuniti in *Hinc publica fides*, e anche Bartoli Langeli, "Il notaio," Bartoli Langeli, "*Scripti et publicavi*," 55-71 e Menant, "Le notaire," 77-92.

⁷ Come indica Aubenas, Étude sur le notariat, e Bautier, *L'authentification, 772 e 715: le Midi avait adopté le notariat public tel qu'il avait commencé de fonctionner en Italie et dans d'autres régions de l'Occident méditerranéen*. Si vedano anche Hilaire, "Fondements de l'authentification," Balard, "Tradition et innovation" oppure *De la Ligurie au Languedoc*.

⁸ I vari contributi in *Rolandino e l'ars notaria*, e soprattutto i saggi di Gouron, "Le fond et la forme" e Gouron, "Gênes et le droit provençal."

mente la convalida dei loro documenti.⁹ Le ricerche più recenti hanno infatti ridimensionato l'esistenza di un modello unico e compatto di notariato italiano.¹⁰ La più grande eccezione è proprio quella genovese e ligure in cui, nella fase costituente del comune, si assiste all'accumulo di elementi convalidanti diversificati, come il ricorso a testimoni pubblici, alla carta partita o al sigillo e in cui il notaio gioca il ruolo di un tecnico al servizio dell'istituzione.¹¹ A Genova, poi, la volontà del comune di controllare la convalida dei documenti si trasforma anche in una fase più matura, in cui non saranno più usati i sigilli, ma i *signa* del comune e del popolo che si sostituiscono a quelli dei notai.¹²

Inoltre, se la diffusione di dottrine giuridiche e la circolazione di opere teoriche è strettamente legata alla rinascita degli studi giuridici del XII secolo, essa investe una vasta zona dell'Europa mediterranea e beneficia di contributi diversificati.¹³ Un apporto considerevole è dato infatti dalla vasta rete di scuole romanistiche situate nelle regioni della Francia meridionale che si contraddistinguono per lo sviluppo dello studio e dell'elaborazione di un diritto comune di matrice giustiniana. Tra Montpellier e Arles il *magister* Géraud elabora la *Summa Trecentensis*, la più antica *summa* del codice di Giustiniano; si compilano *Lo Codi* e la *Summa Tubingensis* nonché l'imponente *Summa Codicis* realizzata da Piacentino, il grande maestro di origine italiana.¹⁴ I lavori pionieristici intrapresi da André Gouron, da Jean-Pierre Poly e più recentemente da Laurent Mayali, di individuazione delle opere e di identificazione dei grandi maestri, dei loro percorsi professionali e dei loro spostamenti,¹⁵ ci hanno insegnato che gli studi romanistici disseminati in tutta la regione favoriscono la comparsa di un sapere locale, in contatto con le scuole italiane e prima di tutte da quella bolognese, ma non più strettamente dipendente da esse secondo una tesi 'difusionista' fortemente presente negli studi degli anni 1960-70.¹⁶

Naturalmente, come altrove, anche in quest'area geografica i comportamenti e le scelte dei notai si sono costruiti grazie a un confronto con ciò che accadeva negli stessi anni nelle città italiane: lo attestano lo scambio effettivo di tecniche e di strumenti documentari¹⁷ oppure la circolazione, frequente-

⁹ Come sono esemplificati nei saggi di Torelli, *Studi e ricerche*.

¹⁰ È fondamentale, a questo proposito, il saggio di Puncuh, "La diplomatica comunale," 391-3.

¹¹ A Genova e in Liguria, il ricorso ai *publici testes* da una parte, alla carta partita o al sigillo, e talvolta ad entrambi i sistemi, dall'altro è ben conosciuto grazie soprattutto agli studi di Rovere, "I *publici testes*," 93-113 e Rovere, "Comune e documentazione," 261-98.

¹² Costamagna, "Note di diplomatica comunale," 105-15 e Costamagna, "A proposito d'alcune convenzioni," 131-6.

¹³ Poly, "Coheredes legum Romanorum."

¹⁴ Per una chiara sintesi si veda Bellomo, *L'Europa* o Cortese, *Le grandi linee*, 274-95. Cortese, *Il rinascimento giuridico*, individua anche alcuni tratti comuni nella costellazione di scuole minori sorte intorno ai maestri nelle città dell'Italia centro-settentrionale o della Francia meridionale. Utili osservazioni sono contenute in Ascheri, "I manoscritti giuridici," 15-41.

¹⁵ Oltre ai lavori già citati di Gouron, ai quali si possono aggiungere quelli riuniti in *Pionniers du droit*, si veda Poly, "Les légistes" e Mayali, "Les magistris."

¹⁶ Come evoca anche Ascheri, "I manoscritti giuridici." Si veda anche Conte, "La France," 17-37.

¹⁷ Un esempio è dato dai trattati politici e commerciali siglati tra le città del Midi e Genova, recentemente studiati da Calleri, Rovere, "Genova e il Midi."

mente sottostimata, di maestri o di studenti tra le scuole di diritto.¹⁸ Le regioni situate a cavallo del Rodano – quelle situate ai margini dell’Impero, nella Provenza occidentale, o nelle terre della Contea di Tolosa – beneficiavano senza ombra di dubbio di una situazione geografica favorevole, che stimolava i rapporti commerciali e i continui scambi, economici, politici e culturali, con le città del mondo mediterraneo, sia catalane sia italiane.¹⁹

Come in Italia, infatti, l’aumento delle competenze del personale chiamato a scrivere i documenti sembra essere in stretto legame con la progressiva strutturazione delle magistrature urbane, dei consolati e dei comuni, che animano la vita politica e culturale della regione già dalla metà del secolo XII. In quest’area l’autonomia comunale ha avuto esiti un poco diversi rispetto a quelli delle grandi città dell’Italia centro-settentrionale, anche a causa della particolare tradizione giuridica elaborata in seno alle scuole cattedrali e alle corti dei principi.²⁰

Si tratta dunque di un territorio che, grazie alle vie di comunicazione, all’importanza strategica e ai continui conflitti per la definizione di un limite tra le terre imperiali (la contea e il marchesato di Provenza e le grandi città di Arles, Avignone o Marsiglia), il Regno di Francia e i dominati locali, costituisce una fortunata zona di incontro tra contesti culturali, politici, economici esterni e interessi politico-istituzionali interni.²¹

Benché la Provenza sia spesso considerata come ‘marginale’ rispetto all’ambiente politico e culturale di un’ideale ‘Italia comunale’, essa partecipa, come le principali città della Penisola, all’elaborazione di strumenti adatti e per rispondere ai bisogni concreti che le rispettive società e istituzioni espressero rispetto alla produzione di documenti autentici. In questo intervento tenterò di delineare l’ambiente scrittoriale della regione, che corrisponde grossomodo a un ideale triangolo compreso tra le città di Saint-Gilles, Arles e Avignone: si tratta di territori politicamente diversi ma accomunati da una forte osmosi intellettuale che genera soluzioni politiche e prodotti documentari simili.²² Mi concentrerò soprattutto sul momento in cui la documentazione si trasforma, passando da forme con una struttura valida solo per l’osservanza di formule giuridiche accettate e riconosciute, a nuovi prodotti che, pur ereditando una serie di formalismi, assumono una forma specifica e sempre più complessa.

¹⁸ La circolazione di studenti è esemplificata dal caso del monaco vittorino che, tra il 1124 e il 1127, scrive da Pavia all’abate del monastero marsigliese per chiedere la licenza di studiare le *leges* a Pisa. Su questo caso, ben conosciuto, si veda Gouron, Giordanengo, Dufour, “L’attrait des “leges””, 504-29.

¹⁹ I lavori su questo tema sono numerosissimi, a partire dai classici Lopez, “Le relazioni commerciali,” Dupont, *Les relations commerciales*, Pistarino, “Genova e l’Occitania,” 64-130, Barattier, “Les relations commerciales,” 147-68, ai più recenti Salvatori, *Boni amici et vicini* e Balossino, “*Ianuaenses Pisani et ceteri Lombardi*.”

²⁰ Balossino, *I podestà*.

²¹ Una riflessione sui tratti comuni del notariato della Francia meridionale in un periodo posteriore a quello qui trattato è stata lanciata da Dossat, “Unité ou diversité,” 175-83.

²² Su questo tema, che ha suscitato un vivo dibattito soprattutto tra gli storici del diritto, cito unicamente l’importante saggio di Krynen, “Le droit romain.”

Nel corso di questa trasformazione si osserva anche la graduale precisazione dello statuto di chi scrive i documenti. A partire dai primi anni del secolo XII secolo emergono infatti i primi *scriptores*, che si presentano, indicano il proprio nome e sempre più spesso lo abbinano a una qualifica precisa. Si tratta di redattori e notai che producono atti sempre più elaborati, che li convalidano usando tutta una serie di strumenti propri alle istituzioni per le quali operano, e che talvolta appongono il proprio *signum*. Si forma dunque una figura specifica, il *notarius publicus*, che lavora a stretto contatto con le istituzioni laiche ed ecclesiastiche e alle quali offre le sue competenze giuridico-tecniche e affianca o soppianta, con i propri *instrumenta*, le tradizioni documentarie precedenti.

2. Redattori, scribi e formulari: l'eredità della documentazione del secolo XI

Per indagare la fase in cui appaiono i primi *notarii* nelle sottoscrizioni dei documenti è necessario innanzitutto considerare la forma degli atti elaborati all'interno delle prime 'cancellerie' urbane, e in particolare delle chiese, poiché è da questa documentazione che i futuri notai trarranno gli strumenti culturali e giuridici per la realizzazione dei loro prodotti.

Partiamo da un'evidenza concreta. Nella Provenza occidentale, fino alla prima metà del secolo XII, chi redige materialmente l'atto scritto non ha ancora nessun ruolo, o ne ha poco, nella sua certificazione. Il titolo notarile non è stabilizzato né portato sistematicamente poiché lo scrivere è demandato a personalità che vantavano la conoscenza sia della scrittura sia del diritto. I prodotti documentari rivelano la cultura giuridica di chi scriveva o controllava la scrittura delle carte, private o pubbliche, poiché esse venivano considerate, in ultima istanza, le testimonianze più affidabili nel corso delle udienze giudiziarie.²³ Questo dato è confermato dalle frequenti menzioni di uno sdoppiamento del personale destinato alla scrittura, con la partecipazione congiunta di un *dictans* e di uno *scribens*.²⁴ È il caso, per esempio, del *magister Avenionensis Peire Garcinus* che detta a un non ben identificato *Robertus* il testo di una donazione effettuata nel 1101 ai canonici della chiesa cattedrale dal *dominus Rostan Bérénger*,²⁵ oppure della concessione delle decime al capitolo cattedrale voluta dal vescovo Arbert, già abate di Saint-Ruf, il cui documento è redatto nei primi anni del XII secolo, *dictante Arberto eiusdem civitatis episcopo, scribente vero Bernardo Raimundi eiusdem prefati*

²³ Macé, "Le prince et l'expert," 513-32, Lesné-Ferret, "Les notaires et les arbitres," 73-92, e Balossino, "Notai, corti di giustizia."

²⁴ Questo tema è sviluppato, con grande precisione, negli studi di Didier Panfilì e soprattutto nel suo *mémoire d'habilitation* inedito: Panfilì, *Du bout de la plume*.

²⁵ Duprat, *Cartulaire du Chapitre*, doc. 2, 2. Rostan Bérénger appartiene alla famiglia dei visconti cittadini. Gli esempi sono numerosi; si veda ad esempio il breve redatto per la cessione di alcuni diritti di pesca che reca la formula in cui si legge *Stephanus presbiter mandante, Aicardo scripsit*, Duprat, *Cartulaire du Chapitre*, doc. 22, 23.

presulis diacono.²⁶ L'ambiente avignonese è a questo proposito paradigmatico soprattutto grazie all'enorme influenza della scuola giuridica stabilita presso la chiesa dei canonici regolari di Saint-Ruf e all'alto numero di *magistri* presenti nell'*entourage* episcopale. Fino alla metà del secolo XII – momento in cui una parte del capitolo si trasferisce da Avignone a Valence – i giuristi di Saint-Ruf esprimono perfettamente la formazione e la cultura delle élites e la circolazione dei saperi giuridici dell'epoca, creando una scuola cosmopolita focalizzata sull'insegnamento e la diffusione del diritto comune.²⁷

All'interno di quest'ambiente tecnico composto da scribi, redattori e giuristi si delinea dunque una situazione che può sembrare paradossale. Da un lato spicca il profilo indistinto e confuso di chi preparava e scriveva i documenti: una serie poco conosciuta di laici, di chierici che mai si definiscono notai, ma solo *scriba*, *scriptor* oppure non si qualificano affatto. Dall'altro prevale, sia nelle cancellerie episcopali, sia in quelle comitali signorili, una grandissima attenzione per le forme del documento scritto, che appare già codificato e che ottiene una piena validità soprattutto grazie alle sue caratteristiche intrinseche.

Occorre prudenza: lo impone l'esiguo numero di originali. Le carte – soprattutto transazioni immobiliari, atti di compravendita, donazioni e pochissimi testamenti – presentavano la forma di *charta* con elementi tratti dalla tradizione delle cancellerie ecclesiastiche e signorili tipiche dell'alto medioevo (anche se esistono pure carte semplici, scritte in forma di *notitia* o *brevia* senza elementi espliciti di convalida o di datazione).²⁸ La caratteristica più visibile è che esse adottano uno stile molto sostenuto, intriso di una vasta cultura, classica e tecnico-giuridica. Si osserva facilmente una suddivisione netta del discorso diplomatico, che dà ampio spazio, per esempio, all'*arena* iniziale, ricca di citazioni dal Nuovo Testamento,²⁹ oppure, più frequentemente, a riferimenti giuridici, legati alla diffusione del diritto romano-canonico e all'importanza della scrittura per la legittimazione dei contratti. Lo precisa per esempio una carta redatta tra il 1030 e il 1039 per volere dei visconti di Marsiglia alla chiesa di Saint-Auxile, nella Provenza centrale, così da sancire

²⁶ Duprat, doc. 24, 23-5. Sulla figura del vescovo Arbert, si vedano Poly, "Les légistes provençaux," 627 e Veyrenche, "Une abbaye chef d'ordre face à deux cités."

²⁷ Poly, *Les maitres de Saint-Ruf*, 183-203 e Poly, "Coheredes legum Romanorum," 2919-22. Sulle vicende della canonica di Saint-Ruf si veda Veyrenche, *Chanoines reguliers et société méridionales*.

²⁸ Manca ancora, per questa regione, uno studio sul sistema documentario altomedievale a differenza di quanto è stato fatto per l'Italia da Bartoli Langeli, "Sui "Brevi" italiani" oppure, a livello regionale, da Carbonetti Vendittelli, "Il sistema documentario romano."

²⁹ Per esempio in un documento del 1085 in favore della cattedrale di Notre-Dame-des-Doms di Avignone, *Domini Dei et Salvatoris nostri Jhesu Christi, sanctorumque eius, videlicet patriarcharum, prophetarum, apostolorum, ceterorumque patrum dictis frequenter ammonemur, quatenus dum in hoc momentaneo et fluctivago seculo vitam ducimus, ne steriles et infructuosi, omnique bono karentes munere, in die futuri tremendi examinis inveniamur; ac ne sententiam infructuose ficulnee a Domino prolatam audiamus*: Duprat, *Cartulaire du Chapitre*, doc. 9, 10.

la cessione di alcuni allodi alla chiesa rurale. In questo documento è ricordato che se in passato i doni erano validi anche se non documentati, ora il diritto romano (*lege romana*) e l'autorità della Chiesa stabiliscono la necessità di redigere una scrittura anche per le piccole transazioni: *Constat lege romana et iubetur auctoritate ecclesiastica ut, si quis aliquid dare vel commutare voluerit, litteratim paginulis pro obfirmatione inseratur; antiquitus enim valebat datum nec tamen incartatum, modernis temporibus obscriptionem facimus, cum aliquid donamus.*³⁰

In questa regione della Provenza occidentale, situata all'estremità occidentale dell'Impero, il doppio riferimento al diritto romano e a quello canonico diventa quasi programmatico e si ritrova, senza sostanziali modifiche, nella maggioranza delle carte. Esso è già ampiamente diffuso alla fine del X secolo e si ritrova frequentemente nelle *donationes inter vivos*³¹ oppure nei testamenti³² contenuti nei cartolari monastici o ecclesiastici.³³ Il riferimento al diritto romano è naturalmente presente nella regione di Arles alla fine del secolo XI,³⁴ ad Avignone³⁵ o ancora nell'alta Provenza, a Manosque, città sotto

³⁰ Guérard, *Cartulaire de l'abbaye*, doc. 534, 531-2.

³¹ Tra le formule più usate troviamo, *Auctoritas etenim iubet ecclesiastica et lex precepit romana, ut quicumque rem suam in alicumque transfundere voluerit potestatem, per paginam testamenti eam infundat, ut prolix[is] temporibus segura et quieta permaneat*, per esempio nella cessione di terreni e mulini effettuata dal vescovo Rostaing ai canonici in un documento, non datato, della fine del secolo XI: Duprat, *Cartulaire du Chapitre*, doc. 1, 1. Formule simili si ritrovano frequentemente nei documenti redatti dal capitolo cattedrale di Avignone, dal secolo XI in poi. L'importanza della scrittura dei contratti è ricordata per ogni tipo di contratto passato tra privati: *Praecedentium patrum assertio docet et legalis institutio regalium preceptionum iubet, ut omnis homo cuiuscumque dignitatis seu cuiuslibet conditionis, qui quaslibet donationes seu venditiones sive commutationes agere temptaverit, non solum nudis verbis id agat, sed litterali pagina voluntatis sue secreta insigniri faciat testiumque roboratione confirmari iubeat, quatinus per succedentia curricula temporum perpetuum obtineant firmitatem et contra obloquentium garrulitatem veritatis teneant fundamentum*, Duprat, *Cartulaire du Chapitre*, doc. 105, 112 oppure *oblivioni memorie semper invade que longitudine temporis inducitur obviare curantes, que firma mentibus hominum manere volumus, apicibus annotamus*: Duprat, *Cartulaire du Chapitre*, doc. 52, 58-9. Questo dimostra il ruolo centrale nel processo di scrittura degli atti, frequentissimo fino agli anni 1120-30 e indica che non si trattava solo di formule vuote e prive di ogni significato giuridico, come sembra invece affermare Giry, *Manuel de diplomatique*, 545: *Sans contester qu'il y ait là matière à observations intéressantes, on doit cependant remarquer d'une part que beaucoup de ces préambules se recopient les uns les autres et remontent à de très anciennes formules, et, d'autre part, que la manière dont ils sont souvent libellés laisse douter que les rédacteurs des chartes aient toujours eu l'intelligence de ce qu'ils écrivaient.*

³² *Omni auctoritate sancitum et valde romana habetur stabilitate, quatenus ulla non valeat donatio, quam non confirmat litteralis titulatio*, come recita la cessione di un orto ai monaci vittorini del 1025: Guérard, *Cartulaire de l'abbaye*, doc. 422, 426.

³³ Basti notare la frequenza di queste formule nelle carte del monastero di San Vittore di Marsiglia, per esempio nella carta detta *De Rupiano* del settembre 973 o 974: Guérard, *Cartulaire de l'abbaye*, doc. 170, 199-200. Si ritrova quasi un secolo dopo, nel 1050, nella donazione di Hysnardus e della moglie Vuidburga: Guérard, *Cartulaire de l'abbaye*, doc. 173, 203-4. Si veda anche doc. 183, 212-3.

³⁴ È il caso in un documento del capitolo cattedrale di Arles, del 12 settembre 1078, riguardante alcune decime delle chiese di Gignac: *Gallia Christiana novissima*, Arles, n. 429, col. 175.

³⁵ Si veda, a titolo di esempio, l'*incipit* di una cessione di una serie di zone umide e paludi effettuata alla chiesa avignonese nel 1105 da una serie di piccoli proprietari fondiari: *Scimus*

il controllo dei conti di Forcalquier e dipendente dall'Impero, in cui le carte di concessione precisano, in apertura degli atti, che la 'legge dei romani' è la base giuridica capace di dare piena autorità alle scritture: *Romanarum legum precepto et antiqua consuetudine docemur ut quicumque firmam donationem facere voluerit scripture auctoritate corroboretur atque firmetur ut in futuro tempore firma et stabilis permaneat.*³⁶

Nell'area limitrofa della contea di Tolosa, dipendente dal regno di Francia, il riferimento alla *lex romana* è invece associato alle consuetudini locali e alla legge salica, benché i preamboli siano caratterizzati da stringatezza ed essenzialità. I riferimenti al diritto romano sono ostentati già dal X secolo nella *charta* redatta per ordine del visconte d'Albi, Aton, in favore del monastero di Saint-Pons. Nel prologo del documento si individuano le origini delle donazioni *pro remedio anime* proprio nelle antiche leggi dell'imperatore Costantino.³⁷ Ma come si è accennato al diritto di stampo romano è associato, in quest'area meridionale del regno di Francia, anche il riferimento alla legge salica che qui deve essere riferito non alle regole di successione al trono di Francia costruita nel secolo XIV, ma al diritto, sia privato sia pubblico, osservato dai primi 'Franchi' e costituito perciò da usi molto antichi.³⁸ Nell'*arenga* iniziale di una donazione effettuata dal conte di Carcassonne Arnaud il riferimento al primo capitolo del terzo libro del *Codex* è associato alle disposizioni generiche della *lex Salica*.³⁹ Anche nelle carte della chiesa di Nîmes appare già stabilizzato alla fine del secolo XI il riferimento generico all'autorità delle leggi antiche e alla presenza congiunta di leggi e consuetudini locali.⁴⁰ I documenti della provincia ecclesiastica di Narbona, in cui i contatti tra diritto romano e le pratiche consuetudinarie sono antichi, ci insegnano che la base giuridica usata

enim quicumque conventionem aut laudationem vel emptionem seu aliquid huiusmodi fedus cum aliquo peregerit lege romana constitutum quatinus veridica cartula comprobetur. Unde hanc cartulam scripsimus, uti nullus temerarius suis verboritatibus refragari audeat: Duprat, *Cartulaire du Chapitre*, doc. 18, 19.

³⁶ Le Blevet, Venturini, *Cartulaire du prieuré*, doc. 331, 277.

³⁷ *Sancitum est longo maximoque tempore Constantini imperatoris, ut si quilibet de re sua pro peccatis commutare vel donare voluerit, quod in alieno jure constitutum est, ut sua libeat potestate:* Vic-Vaissette, *Histoire générale*, doc. 77/LXXI, col. 190.

³⁸ Sulla genesi della *Lex salica* si veda Coumert, *La loi salique*. Per quanto riguarda la costruzione del mito della legge salica da parte della monarchia francese si faccia riferimento a Barnavi, "Mythes et réalité", Krynen, "Genèse de l'État." Per l'uso della legge salica nelle procedure dinastiche della corona di Francia durante il XIV secolo si rileggano le chiarissime pagine di Beaune, *Naissance de la nation*, 267-90.

³⁹ La *charta* del 949 indica chiaramente una disposizione del diritto romano: *Firmissimus scripturarum hominum edocemur instructionibus, ut quisquis de rebus propriis agere, facere, vel donare, aut vendere voluerit, liberam omnimodis obtineat potestatem, illud inviolabiliter permanente, quod legis Romanae primum capitulum apud librum tertium saluberrime intonat. Cum inter ementem atque vendentem sive donantem fuit definita ratio haec, tantummodo requirendum, si nihil fraudis vel violentiae egit ille, qui comparasse aut donasse vel qui vendidisse probatur; et si voluerit revocare qui vendidit vel donavit, nullatenus permittatur:* Vic-Vaissette, *Histoire générale*, doc. 89/LXXVIII, col. 207.

⁴⁰ *Vox legum et juris, decrevit lex et auctoritas*, in una vendita del 1042, oppure *Legum confirmat auctoritas et hominum habet consuetudo*, in una cessione del 1078: Germer-Durand, *Cartulaire du Chapitre*, doc. 125, 197 e doc. 164, 246.

per gestire le prassi contrattuali è spesso ricondotta a una derivazione comune.⁴¹ È infatti evidente l'affinità culturale tra Provenza e Linguadoca, regioni in cui i molteplici scambi, interazioni o influenze di natura culturale e giuridica hanno generato un insieme omogeneo dal punto di vista della tradizione scrittoria e della circolazioni di pratiche, nonostante le diversità politiche che porteranno, soprattutto nel Duecento, a sperimentazioni diverse e specifiche nelle diverse aree.⁴²

Una seconda caratteristica della documentazione è la presenza di ampie solennità finali culminanti nella *minatio*, in cui si fa ampio ricorso a eventuali maledizioni ultraterrene e alle pene inflitte ai possibili trasgressori.⁴³ Nella cessione di diritti effettuata all'inizio del secolo XII dal conte di Provenza Rostain Berenger sono ricordate in un'efficace *climax* la punizione terrena, la scomunica e la maledizione eterna per chiunque tentasse di rompere o invalidare la donazione, dispiegando efficacemente i riferimenti all'ira di Dio, alla compagnia di Giuda, alla decomposizione della carne e al fuoco eterno: *hanc autem donacionem nostram si qua persona rumpere vel infirmare temptaverit, nos contra illam fideles eorum adiutores erimus eademque persona sit excommunicata atque dampnata et cum Iuda traditore in tetra et fetidas inferni penas atroces locata et conculcata, ubi neque vermīs moritur neque ignis extinguitur.*⁴⁴ Articolate formule sanzionatorie finali per i trasgressori, che contengono le minacce di scomunica o di anatema e le maledizioni, si ritrovano anche nei documenti della vicina contea di Tolosa. Nel cartolare del capitolo cattedrale di Nîmes si ricorre infatti a formule ben conosciute e codificate. Nella *charta de donatione* composta in favore dei canonici di Nôtre-Dame per volere della contessa Ermengarda, vedova del visconte di Nîmes Raimon Bernard, sono citate le pene per il contravventore, in cui compare anche lo spettro della malattia: *et quis contra hanc cartam donacione ista, ullumque tempore inquietare vel inrumpere voluerit, maledictionem accipiat, et a liminibus sanctae Dei Ecclesie extraneus fiat, et habeat lepram sicut Naaman Sirus.*⁴⁵

⁴¹ *Multum declarat sive docet lex Romana vel Salica, ut unusquisque homo de res suas proprias licentiam habeat ad faciendum quod voluerit*, in una donazione del visconte Guilhem al monastero di Saint-Pierre-de Garnier sul fiume Garonne del 1015: Vic-Vaissette, *Histoire générale*, doc. 172/CXLVII, col. 207.

⁴² È questo il grande insegnamento di André Gouron, che traspare soprattutto dai lavori raccolti in Gouron, *La science du droit*.

⁴³ Il ruolo del rituale nelle clause che stabiliscono le penalità per chi contravviene ai termini della carta si veda Bowman, "Do Neo-Romans Curse?." Si vedano anche, nel contesto più generale delle paci di Dio e dell'impegno delle maledizioni per mantenere un ordine sociale, le indicazioni di Rosenwein, "Feudal War and Monastic Peace," 129-57.

⁴⁴ Duprat, *Cartulaire du Chapitre*, doc. 2, 2-3. In questo passo, si cita direttamente il Vangelo, e in modo particolare quello di Marco (Marco 9:48). Su questo tema si vedano le osservazioni di Zimmermann, "Le vocabulaire latin de la malédiction," 37-55. Per una utile comparazione si faccia riferimento anche a Feniello, Martin, "Clausole di anatema," 105-27.

⁴⁵ Germer-Durand, *Cartulaire du Chapitre*, doc. 152, 241-2. Il riferimento al capitano dell'esercito dei Siri Naaman, affetto da lebbra (dal passo biblico del secondo libro dei Re, 2Re 5:1-14), diventa quasi un *topos* nelle carte della chiesa locale. Sono presenti anche esempi più precoci

Le *chartae* del secolo XI presentano, infine, nella sezione escatocollare, una datazione molto articolata che si avvale di elementi cronologici ricercati, come il calcolo della luna, l'epatta (e cioè l'età della luna l'ultimo giorno dell'anno), il concorrente.⁴⁶ Questi elementi permangono non solo nei documenti più solenni,⁴⁷ ma anche – talvolta – nella documentazione corrente e giudiziaria. Ancora alla fine del secolo successivo, si ritrovano nelle formule di chiusura dei contratti. È il caso della controversia arbitrata dal vescovo di Marsiglia Fouques nel 1174 tra i monaci di Montrieu e gli uomini di Méounes in cui sono indicati, oltre all'anno dell'incarnazione, il mese, la feria, le idi, la luna, l'epatta e, in pieno conflitto tra papa e imperatore, la menzione del pontificato di Alessandro III, dei regni di Federico Barbarossa e del conte di Provenza Alfonso: *anno ab incarnatione Domini MCLXXXIII, mense junio, feria VI, VII idus junii, luna IIII, epacta XV, in tempore scismatis, presidente catholice ecclesie domino papa Alexandro, regnante Frederico imperatore scismatico, dominante in Provincia Ildefonso rege Aragonense*.⁴⁸ In quest'ultimo caso, il numero di testimoni *in presentia* indica un'ulteriore particolarità dei documenti della regione. Sono presenti l'abate del monastero di Montrieu, otto monaci, nove conversi, quattro donati e undici laici (*laici vero seculi*), alcuni dei quali sono personaggi importanti: Bertrand di Marsiglia, Guillaume de Vaubelle, Guillaume du Beausset, Hugues de Trets, *medicus* e Guillaume Rostaing, *legista*.⁴⁹ La presenza costante e di un gran numero di testimoni, tipica degli atti solenni, può spiegare l'apparato di autenticazione ridotto, con la *manufirmitio* del disponente,⁵⁰ dell'autorità all'origine della scrittura o l'annuncio della firma degli attori e dei testimoni.⁵¹ Una firma che non è re-

dell'impiego della formula. Si vedano per esempio le *notitie* del X secolo sempre in Germer-Durand, *Cartulaire du Chapitre*, doc. 31, 55; doc. 34, 60; doc. 40, 68-9. Formule più articolate si ritrovano tra la fine del X e l'inizio del secolo successivo. Si veda, a titolo di esempio, la formula usata in una cessione di allodio nel 947: *et sicut Juda fuit maledictus cum duodecim maledictiones, sic fiat maledictus et excommunicatus et anathematizatus, et cum Beelzebub, principem demoniorum, cum suis maledictis diabolis participationem habeat; et lepra, quam habuit Naaman Sirus, in se recipiat, et cum Datan et Abiron participationem habeat*: Germer-Durand, *Cartulaire du Chapitre*, doc. 49, 86.

⁴⁶ *Mense junio, anno ab incarnato Domino millesimo centesimo uno, nona epacta, indictione octava decima, concurrente primo*: Duprat, *Cartulaire du Chapitre*, doc. 2, 3.

⁴⁷ È il caso, per esempio, ad Arles nella *notitia* scritta per la translazione del corpo di Saint-Trophime, il 29 dicembre 1152, nella rinnovata basilica, *anno ab incarnatione Domini MCLII, epacta XII, indictione I, Rome sedente domino papa Eugenio III*, in *Gallia Christiana, Arles*, doc. 568, col. 221.

⁴⁸ *Gallia Christiana, Marseille*, doc. 173, col. 87-8.

⁴⁹ L'ambiente culturale regionale è stato evocato anche in Paul, "Le contraste culturel," 27.

⁵⁰ *Signum Guillelmi Mataroni et Gaufredi Alicius et fratrum eius qui hanc laudationem et finem fecerunt et scriptam propria manu omnes firmaverant*: Duprat, *Cartulaire du Chapitre*, doc. 15, 16. Oppure *Ego Rainaudus qui hanc vendicionem feci et scribere iussi ac manu propria firmavit*: Duprat, *Cartulaire du Chapitre*, doc. 7, 7-8.

⁵¹ Si veda per esempio il documento originale della donazione del 1085 di una proprietà a Fos al capitolo di Saint-Trophime di Arles: Archives départementales Vaucluse (da adesso in poi ADV), 1G690, n. 1 in cui sono presenti i *signa crucis* dei testimoni.

almente espressa nei documenti ma presenta, quando l'originale permette la verifica, solo un *signum crucis* apposto dallo scriba.

La ricchezza dei formulari iniziali o dei formalismi finali contrasta con il testo molto semplice, che presenta un dettato in forma soggettiva e nel quale gli 'attori' esprimono le loro volontà in prima persona, al tempo presente.⁵² In alcuni casi l'attore dell'azione giuridica esprime anche la volontà della messa per iscritto del negozio, mediante semplici forme di *iussio*. Nel 1105, l'avignone Raimon *Contraria*, insieme con la moglie e i figli, vende una roggia e permette l'accesso all'acqua del torrente *Sorgue* ai canonici della cattedrale di Nôtre-Dame. Egli dispone la scrittura di una breve notizia, senza che il nome del redattore sia precisato: *Ego Rainaudus qui hanc vendicionem feci et scribere iussi ac manu propria firmavit*.⁵³

Cosa ci insegna questo rapido, e non esaustivo, *excursus* della documentazione del secolo XI? Nelle regioni della Provenza occidentale, siamo in presenza di un ambiente assai omogeneo che riunisce soprattutto redattori di carte attendibili dal punto di vista formale, ma anche tecnici, giudici e maestri di diritto. Raramente però si ritrova indicato il nome del redattore o dello scriba nei documenti prodotti negli ambienti episcopali, monastici o signorili. Quando esso è indicato, rinvia a personaggi difficilmente identificabili sia perché essi rivelano frequentemente il loro nome senza ulteriori dettagli (in un periodo in cui il nome di famiglia o il patronimico è già molto diffuso), sia perché la loro attività limitata li distanzia da altri ambiti d'azione, come quelli commerciali ed economici, che godono di una maggiore visibilità nella documentazione. Anche se non si hanno abbastanza dati per chiarire con esattezza i profili degli estensori, nei casi più documentati, essi sembrerebbero far parte dell'ambiente ecclesiastico e, pur non conoscendo con precisione la loro formazione,⁵⁴ possiamo ipotizzare un'educazione compiuta in stretto contatto con scuole giuridiche regionali. Il fondamento di questa documentazione risiede dunque sulla forma del discorso diplomatico: una forma in cui le formule protocollari ed escatocollari, la *iussio* degli istituti superiori o di chi dispone il contratto garantiscono la validità presente e futura della transazione, anche in assenza di elementi espliciti di validazione.

⁵² In una donazione del 1101 ai canonici avignonesi, la volontà giuridica è espressa dall'autore, a nome della sua famiglia (*Ego Rostagnus Berengarii et uxor mea, nomine Ermensendis*): Duprat, *Cartulaire du Chapitre*, doc. 2, 2.

⁵³ La cessione avviene verso il 1105: Duprat, *Cartulaire du Chapitre*, doc. 7, 7-8. La *iussio* è indicata prima di aver inserito la formula abituale: *Legis et kanonum auctoritate precipitur ut qui rem sui iuris transfundere voluerit in alium, faciat hoc cum scripture testimonio ut, futuris temporibus, res vendita aput emptorem maneat quieta*.

⁵⁴ Spesso le prime menzioni si limitano a citare il nome di chi scrive senza maggiori dettagli. Nella cessione (datata 1104) di un manso ai canonici di Avignone si cita unicamente *Flavius presbiter scripsit*: Duprat, *Cartulaire du Chapitre*, doc. 13, 14-5.

3. *Un notaio al servizio dell'istituzione: Estève*

Queste sono le basi che i primi notai del XII secolo ereditano e trasformano in accordo con nuove esigenze della società. Si tratta di una fase durante la quale è ancora difficile capire in cosa consista essere un 'notaio' e se esista una 'consapevolezza' propria di chi scrive. Nella prima metà del XII secolo ci troviamo di fronte sia a documenti che continuano a non menzionare il redattore e a usare i tradizionali riferimenti a *scriptores* o *scribani* di varia natura,⁵⁵ sia ad altre situazioni in cui, progressivamente, si ricorre al termine *notarius*, senza che sia possibile capire se ci sia una reale differenza con i redattori degli anni precedenti. In questa fase, le prime attestazioni mostrano ancora una certa ambiguità nell'uso delle titolature. Anche nella contea di Tolosa, a Saint-Gilles o ad Agde, la situazione è simile. Nel 1140, Arnould de Ferragine si definisce genericamente *scriptor publicus* e Bernard *tabellio publicus* e a Béziers nel 1155 un certo Grégoire è detto *scriba publicus*, senza che sia possibile spiegare concretamente il perché di queste scelte.⁵⁶ La loro attività contrasta, tuttavia, con quella del noto *magister* Durant, attivo verso il 1140 nell'*entourage* dei Guilhem signori di Montpellier, e definito da André Gouron "un pioniere del notariato professionale".⁵⁷ Egli ha lasciato numerose tracce del suo lavoro e della sua formazione: scrive personalmente gli atti dei *domini* locali e i contratti di una clientela privata introducendo nei documenti una serie di nuove conoscenze giuridiche nell'ambito regionale, impiegate soprattutto all'interno delle corti di giustizia o nel corso di composizioni o arbitrati.

Ciò che invece risulta chiaro è che la forma dei documenti muta sostanzialmente. Il testo, abbandonata la prima persona singolare, è redatto ormai in terza persona e la data topica è anticipata all'inizio del protocollo. La novità rispetto alle tecniche usate nella regione è l'introduzione di una *completio*, inizialmente semplice ma la cui struttura si formalizza rapidamente. Il formulario si semplifica: sono abbandonati i lunghi prologhi presenti nel protocollo con riferimenti evangelici o giuridici, spariscono anche le sottoscrizioni dell'autore o dei testimoni presenti e appaiono nuovi segni di convalida come i sigilli e la carta partita. L'introduzione di questi nuovi segni di convalida sop-

⁵⁵ *Poncius Dodonis kanonicus scripsit* (1110): Duprat, *Cartulaire du Chapitre*, doc. 38, 41 oppure il più conosciuto *Milo*, citato unicamente come scrittore (*Milo scripsit*) ad Avignone nel 1150, doc. 120, 129-30. L'avignonese *Milo*, noto già dal 1126, spesso citato nella documentazione insieme con il giurista Peire Ferréol, diventa in seguito chierico nella cattedrale di Arles, poi *scribanus* dell'arcivescovo dal 1150 al 1153, e infine, quando cessa di redigere atti, *magister* (*Gallia Christiana*, Arles, doc. 574, col. 266; doc. 577, 227; doc. 594, col. 232 e *Gallia Christiana*, Avignon, doc. 254, col. 71) e *capellanus* nel 1159 (Archives départementales Bouches-du-Rhône, da adesso in poi ADBdR, 3G2, n. 151). Si veda anche Poly, "Les légistes provençaux," 617.

⁵⁶ Gouron, "Les étapes," 103-20. Per Béziers si veda Débax, "Les premiers notaires," 493 che indica come, in quest'area, il termine *notarius* resti una *appellation polysémique*. Sull'ambiente scrittoria della bassa Linguadoca si vedano i lavori di Pierre Chastang e soprattutto Chastang, *Lire, écrire, transcrire*.

⁵⁷ Gouron, "Maître Durand," 35-45.

pianta gli antichi formalismi e diventa il tratto caratteristico della documentazione locale. Naturalmente esistono casi limite, soprattutto monastici, in cui l'introduzione del *notarius* è più lenta e la forma della *charta* o della *notitia* e gli elementi cancellereschi continuano a mantenere una posizione predominante. Basterebbe ricordare, per esempio, la carta composta al termine di un compromesso siglato nel 1190 dal priore della chiesa rurale di Saint-Marius (in lingua volgare Saint-Mari) e dall'economista della chiesa di Saint-Promasse di Forcalquier, in cui ci si accorda su una questione di suddivisione delle decime. Per evitare nuove liti i due contendenti si affidano al monastero di San Vittore di Marsiglia affinché al documento finale fosse attribuita maggiore attendibilità. Si decide così di abbandonare le formule e gli strumenti tradizionali di convalida – come la datazione complessa (l'anno, il mese, la luna), le sottoscrizioni testimoniali, il sigillo, l'indicazione del redattore e 'ogni altra solennità' – e di consegnare a ciascuna delle due chiese la propria carta: *Ut autem major fides huic scripture quam si forte sigillata fuisset haberetur, placuit ut, anni, mensis, lune, testium et omni alia sollempnitate pretermissa, suam cartam propriam per alfabetum divisam utraque haberet ecclesia.*⁵⁸

In ambito urbano invece la trasformazione è compiuta già nella seconda metà del secolo XII e implica una netta evoluzione nel personale che redige i documenti, ora definito chiaramente notaio. Ciò deve molto alla presenza sempre più marcata di istituzioni consolari, le quali controllano sempre più la produzione della parola scritta e stabiliscono un rapporto privilegiato con i redattori dei documenti e con i loro prodotti. Per osservare questa fase cruciale, in cui i consoli sfruttano le potenzialità del nuovo *instrumentum*, propongo di osservare l'attività e i prodotti di due redattori che 'monopolizzano' la redazione dei documenti per le istituzioni cittadine nelle città di Avignone e Arles tra la fine del secolo XII e i primi decenni del successivo.

Il primo è il *notarius* avignonese Estève che ci ha lasciato settantadue carte composte tra il 1185 e il 1221.⁵⁹ Di lui non sappiamo pressoché nulla: ignoriamo quale formazione abbia seguito e non è neppure possibile collegarlo a qualche famiglia locale in mancanza di un preciso *cognomen* o patronimico. In base tuttavia a ciò che è stato osservato per il periodo precedente, o per altre zone⁶⁰ non sarebbe troppo azzardato ipotizzare una qualche corrispon-

⁵⁸ Guérard, *Cartulaire*, t. II, doc. 973, 418-9. Un altro esempio coevo, del 1187, riguarda un contratto di enfiteusi tra il vescovo e due proprietari avignonesi. Il documento presenta due chirografi, uno superiore e uno inferiore, una lunga lista di testimoni e nessuna indicazione del redattore. Duprat, *Cartulaire du Chapitre*, doc. 129, 147-8.

⁵⁹ Di queste solo una manciata è stata conservata su supporto originale. In realtà tre carte citano uno *Stephanus, notarius consulum* tra il 1180 e il 1185. Esse fanno parte delle carte relative alla confraternita del ponte sul Rodano i cui primi documenti sono stati fortemente rimaneggiati. Si tratta di copie e, senza costituire una prova schiacciante, si riferiscono a un periodo successivo a causa di interpolazioni pesanti sulle date. Sui problemi di datazione delle carte dell'*Opus pontis Rodani* si veda Balossino, *Une société de bâtisseurs*, 30-4. L'ultimo documento in cui appare il notaio Estève risale al marzo 1221: *Ego Stephanus notarius autoritate et mandato procuratori composui, scribi, feci et signavi*: ADBdR, 56H4306.

⁶⁰ Come nel caso, già citato, del notaio di Montpellier Durand, in Gouron, "Maître Durand."

denza tra la sua formazione e le scuole regionali di diritto. È possibile che Estève si sia formato nell'ambiente generato quel gruppo di *magistri, legisti o causidici* che popolavano la città di Avignone tra la fine del secolo XI e l'inizio del successivo e per i quali Jean-Pierre Poly ha magistralmente messo in luce i legami profondi che intrattenevano con gli estensori documenti.⁶¹ Attraverso la sua opera, egli diviene protagonista di una fase decisiva non soltanto per la formalizzazione dell'ufficio notarile, ma anche per la centralità assunta dall'istituzione comunale nel controllo e nella gestione della documentazione prodotta in ambito cittadino.

Dopo una prima, breve, fase in cui talvolta la sua qualifica è sottintesa,⁶² Estève è sempre definito *notarius* e già dai primi atti da lui redatti risulta chiaro che la sua carriera è strettamente legata ai magistrati comunali. A partire dalla sua *charta* più antica, risalente al 1185, il notaio termina l'atto – una cessione di diritti a favore degli ospitalieri di San Giovanni di Gerusalemme, effettuata *in platea Sancti Petri sub ulmo* – con una formula che costituiva una novità rispetto a quelle sino allora usate nella regione e cioè una *completio* molto semplice ma che diventerà quasi paradigmatica nel corso della sua carriera: *ego Stephanus notarius, qui hoc scripsit et sigillo consulum signavi*.⁶³ La lettura sistematica delle carte da lui rogate indica infatti come la sua attività notarile, che si prolungherà per l'intera vita professionale anche al servizio del vescovo e occasionalmente di clienti privati, gravita sostanzialmente intorno al consolato, che ad Avignone era attestato da una cinquantina di anni.⁶⁴ Estève redige *mandato consulum* cinquantacinque documenti su settanta e dal 1201 in poi si presenta come il notaio più sollecitato per la redazione dei documenti ufficiali dell'istituzione.⁶⁵

Ciò conferma le indicazioni presenti negli statuti cittadini, risalenti alla seconda metà del secolo XII (e poi riformati nel 1243), che prevedono norme stringenti per il reclutamento e la gestione dei notai a servizio dell'istituzione. In essi si pone, naturalmente, molta enfasi sul *mandatum* concesso ai notai dai rettori del comune. È proprio grazie a questa facoltà che essi sono autorizzati a scrivere o a sottoscrivere *omnia instrumenta de quibus faciendis mandatum habuerint*. Ed è per questo motivo che nessuno poteva essere ammesso nel novero dei notai se prima non fosse stato esaminato dai giudici o dai giuristi e se non fosse stato designato dai consoli e dal consiglio generale:

⁶¹ Poly, "Les légistes provençaux."

⁶² Nel settembre 1185, il suo nome appare, senza altre specificazioni, al termine di una lunga lista di testimoni: *Stephanus qui hoc scripsit*, in ADV, 1G15, f. 98v-99v.

⁶³ Hollard, *Cartulaire et chartes*, doc. 60, 110-1.

⁶⁴ Sul consolato avignonese si vedano Labande, *Avignon*, Leroy, *Une ville* e Balossino, *Ipodestà*.

⁶⁵ Come, per esempio, nel trattato di pace e di libertà di circolazione proposto dal podestà di Genova e accettato ad Avignone dai consoli e dal vescovo nel 1202: *Ego Stephanus auctoritate et mandato domini episcopi et consulum scribi feci et subscripsi et eorum bulla signavi*, in *Gallia Christiana, Avignon*, doc. 329, col. 96.

*per iudices curie et per omnes legistas huius civitatis et nisi sit procreatus de consilio consulum et in consilio generali.*⁶⁶

Dal 1187, pochi anni dopo l'inizio della sua carriera, Estève lavora quasi sistematicamente *sub auctoritate consulum*: un chiaro segno che l'istituzione consolare è garante dell'affidabilità del notaio e del suo prodotto. In alcuni casi, il notaio obbedisce a un dualismo di autorità, quella dei consoli e quella del vescovo. Nel 1188, Estève è sollecitato dal vescovo e dai consoli per stabilire l'esenzione dai pedaggi ai monaci ospitalieri presenti in città. Egli conclude il documento con la *completio* seguente: *Ego Stephanus notarius, mandato pariter et auctoritate domini Rostagni episcopi et consulum (...) et iudicis composui et scripsi et signavi.*⁶⁷ In questo caso, la fonte dell'*auctoritas* per la quale egli opera, elemento di garanzia della serietà del notaio e dell'affidabilità del suo prodotto, deriva dalle due autorità cittadine, prova che il notariato mantiene un rapporto speciale e si legittima grazie all'autorità ufficiale di colui che ha poi delegato la redazione finale. Il notaio è dunque un rogatario che trae la propria credibilità da un'*auctoritas* riconosciuta.⁶⁸ Ciò è visibile soprattutto dal fatto che anche quando esercita la sua attività *sub mandato episcopi* oppure per una clientela privata⁶⁹ – ed è questo l'elemento singolare della sua produzione –, egli convalida sistematicamente le carte con il sigillo o con la bolla plumbea dei consoli del comune.

Il sigillo consolare diventa, tra la fine del secolo XII e l'inizio del successivo, la garanzia della validità del documento e dimostra che lentamente la documentazione prende le forme imposte dall'istituzione comunale. Questo robusto controllo è stato spesso interpretato come un segno della debolezza del notaio nei confronti dell'istituzione per la quale lavora. Si rischia tuttavia in tal modo di minimizzare l'importante mediazione svolta dal notaio tra le esigenze dell'istituzione e dei cittadini di avere documenti validi.⁷⁰ Nonostante il *mandatum* dell'autorità o l'obbligo di procedere a una sigillatura, è il notaio che interviene in prima persona per indicare la fonte della garanzia

⁶⁶ Le due citazioni degli statuti sono trascritte da De Maulde, *Coutumes et règlements*, 132. Simili regole sono presenti, per esempio, anche a Marsiglia e in esse risalta l'importanza della formazione tecnica per la scelta dei notai. Si veda l'art. 27, cap. 5: *nullus exerceat dictum officium [...], nisi primo examinatus est vel fuerit ab aliquibus viris jursperitis, tam iudicibus curiarum, advocatis et tabelionibus curiarum, quam aliis [...] et etiam officialibus, syndicis et clavariis et septimanariis [...] et quod aliter non admittatur aliquis in officio notarie, nisi esset litteratus deceder in grammatica ad cognitionem iudicum curie Massilie et ceterorum, tam advocaturum quam notariorum [...] qui ad hoc vocati fuerint, et nisi a rectore communis Massilie auctoritate nomine communis Massilie*: Pernoud, *Les statuts*, 38.

⁶⁷ Trascrizione in Hollard, *Cartulaire et chartes*, ch. 6, 160-2. La questione della doppia autorità era già stata sollevata da Fissore, "Sui primi consoli d'Asti" e Fissore, "Pluralità di forme."

⁶⁸ Costamagna, "L'alto medioevo," 175-6.

⁶⁹ In 12 casi su 72 Estève redige *mandatum partium, mandato venditoris* oppure *mandato emptoris*. Si tratta spesso di controversie riguardanti contestazione di limiti e diritti di proprietà fondiaria. Si veda per esempio la *charta* che contiene la disputa, con audizioni testimoniali, riguardante la proprietà avignonese della famiglia aristocratica Augier, in ADV, 1G15, f. 77v-78.

⁷⁰ Per un inquadramento generale del problema si veda Bassani, "L'età medievale" e i contributi in *Mediazione notarile*.

della documentazione. Ed è lui, infine, ad apporre il segno dell'istituzione e a sottoscrivere il documento con esso: *ego Stephanus notarius qui hoc scripsi et sigillo consulum signavi*. La parola scritta acquista dunque piena validità grazie a nuove caratteristiche intrinseche ed estrinseche interamente gestite e sintetizzate sulla pergamena dal notaio.

4. *Il notarius consulum Vincent*

Se i prodotti documentari e i rapporti istituzionali del notaio Estève dimostrano come il consolato di Avignone codifica progressivamente il documento scritto su forme riconoscibili che ponevano la nuova istituzione come garante delle carte redatte in ambiente urbano, ad Arles l'attività del notaio Vincent aggiunge un tassello alla ricostruzione del rapporto tra notaio e comuni. Vincent, attivo all'incirca negli stessi anni, dal 1185 al 1218, svolge una lunghissima e prolifica carriera in seno alla città di Arles e nelle immediate vicinanze. Anche in questo caso, siamo privi di informazioni di natura biografica. Lo spoglio, sistematico, della produzione dell'epoca ha permesso di identificare 142 documenti recanti la sua menzione e il suo titolo: un titolo che egli esibisce fin dall'inizio della sua carriera in modo molto chiaro. Il suo esordio nell'attività notarile risale al luglio 1185, non come notaio bensì come testimone presente al giuramento prestato dall'abate del monastero di Saint-Gervais all'arcivescovo di Arles: ma egli è già definito *consulum scriptor*.⁷¹ A partire da questa data resta invariata l'autorità di riferimento, ma cambia la qualifica. Nello stesso mese di luglio, infatti, Vincent redige come *notarius consulum* una sentenza arbitrale tra alcuni proprietari e i monaci ospitalieri di Trinquetaille a proposito di alcune proprietà fondiarie.⁷² L'ultima attestazione rintracciata di Vincent come *notarius consulum* è databile all'aprile 1218.⁷³ In modo ancora più chiaro rispetto al notaio avignonese Estève, Vincent è da subito in stretto contatto professionale con i consoli della città e associa il titolo di *notarius* a questa istituzione. Egli non è chiamato a produrre documenti *sub mandato* oppure *sub auctoritate consulum*, ma sviluppa un rapporto professionale come notaio ufficiale dei magistrati cittadini. Come si è già detto, dunque, la qualifica di *notarius consulum*, sempre mantenuta salvo qualche rarissima eccezione,⁷⁴ è proclamata sia quando egli compone

⁷¹ *Gallia Christiana, Arles*, doc. 654, col. 254. A titolo di esempio si deve aspettare il 1214 per reperire, in una lista di testimoni, uno *scriptor rectorum* a Marsiglia: Bourrilly, *Essai sur l'histoire*, doc. XIV, 66.

⁷² Amargier, *Cartulaire de Trinquetaille*, doc. 118, 102-3.

⁷³ *Ego Vincentius consulum arelatensis notarius*, in ADV, 1G681, f. 22 quarter (documento del 14 aprile 1218).

⁷⁴ Per esempio, quando autentica una copia del testamento dell'arcivescovo Imbert. In questa occasione Vincent si qualifica solo come *notarius: hoc est rescriptum quod ego Vincentius, notarius, ab originali et autentico instrumento, debita cura adhibita, nihil addens vel minuens, diligenter translata feci, et mandato consulum, sigilli consulum munimine roboravi*. È da

solenni atti pubblici per l'istituzione consolare sia quando redige semplici documenti stipulati tra privati e nei quali i consoli non avevano interessi diretti. Per questo motivo, e diversamente da ciò che accade ad Avignone negli stessi anni, l'indicazione dell'*auctoritas* per la quale egli opera, elemento di garanzia del lavoro del notaio e dell'attendibilità del suo prodotto, è meno esplicitata.

In pochi anni gli scribi e i redattori anonimi si sono convertiti in notai al servizio esclusivo dell'istituzione comunale. In questa trasformazione hanno giocato un ruolo le concessioni papali,⁷⁵ i diplomi imperiali – che, a partire dal regno di Corrado III, iniziano timidamente a inquadrare la nomina e la gestione dei notai cittadini – oppure la presenza nelle città del Basso Rodano di notai con nomina imperiale?⁷⁶ Prima ancora che l'*entourage* imperiale precisasse a Roncaglia la definizione e i contorni di *iura regalia*, le autorità del Basso Rodano, i vescovi, i conti di Provenza, i consolati, collegavano naturalmente le prerogative di natura pubblica, – dal diritto di coniare moneta, ai mercati, al fodro, ai telonei, pedaggi, giurisdizioni – alle concessioni dei re dei Romani.⁷⁷ Tuttavia, non vi è una traccia assodata di cessioni del diritto di nominare i notai ai vescovi o ai signori locali. Una sola menzione diretta si ritrova nel diploma inviato da Federico I alla chiesa di Avignone nel 1161 e nel quale si richiama la possibilità di istituire un *publicum tabellionem sive notarium qui sua ordinatione statutus publica instrumenta conficiat imperpetuum valitura*. Questa carica poteva essere ricoperta sia da un laico sia da un ecclesiastico, reclutato però tra le *convenientes personae*.⁷⁸ Ad Arles, invece, non abbiamo notizie dirette e così risalenti di concessioni all'episcopato o ad altre istituzioni civili. Si deve attendere il Duecento, e più precisamente il 1230, per vedere l'arcivescovo, in suo nome e a nome del *parlamentum civitatis*, concedere al conte di Provenza Raimon Bérenger V una serie di prerogative giurisdizionali, tranne gli *iura regalia* che divideva con il comune cittadino, sui testamenti, sui notai e sulla comunità ebraica (*publicacionibus testamentorum et ultimarum voluntatis et notariis publicis et judeis arelatis*),⁷⁹ prova che sia il presule

notare, tuttavia, che pur non presentandosi come *consulum notarius*, Vincent convalida il testamento nuncupativo con la bolla plumbea dei consoli: ADBdR, 3G9, c. 330 e trascrizione in *Gallia Christiana, Arles*, doc. 749, col. 292-6.

⁷⁵ Battelli, "I notai pubblici," 59-106, e per uno studio di respiro più regionale sempre Battelli, "I notai «imperiali auctoritate»," 221-42.

⁷⁶ Si veda, in generale, Meyer, *Felix et inclitus notarius*.

⁷⁷ Pochi studi si sono occupati del peso dei *regalia* concessi alle autorità della regione, a parte il datato ma sempre utile Fournier, *Le royaume d'Arles*. Si rimanda anche a Balossino, *La force*, 105-15.

⁷⁸ *Die Urkunden Friedrichs I.*, doc. 329, 157-8.

⁷⁹ *Tradimus et concedimus [...] omnibus que privilegiis nostris, regalibus et Arelatensis ecclesiae continentur, et retentis nobis, et ecclesiae Arelatensis appellationibus, publicacionibus testamentorum et ultimarum voluntatis et notariis publicis et judeis arelatis*. L'originale è conservato in ADBdR, B330; la trascrizione in *Gallia Christiana, Arles*, doc. 1039, col. 404-5.

sia le magistrature consolari si erano in precedenza attribuite l'autorità di controllare l'operato dei notai.⁸⁰

In ogni caso, lungi dall'essere un semplice impiegato al servizio delle esigenze dell'ente, il lavoro del notaio Vincent permette di osservare alcune caratteristiche sia del prodotto documentario, sia dell'evoluzione dell'ufficio notarile. In primo luogo, Vincent è il primo notaio arlesiano ad accompagnare la sua sottoscrizione con un *signum* individuale. Nel luglio 1192, in occasione di una transazione fondiaria tra i membri di una famiglia locale, egli, in quanto notaio dei consoli, appone – senza peraltro annunciarlo direttamente – il suo *signum* personale.⁸¹ Il primo annuncio esplicitamente inserito nella *completio* si osserva una decina di anni dopo, nel 1201, nel momento in cui l'arcivescovo Imbert si avvale del *notarius consulum* per formalizzare un lascito testamentario al capitolo cattedrale: *ego Vincentius consulum notarius hunc donacionis interfui et mandato predictorum consulum huic carte cum altera per alphabetum divide meum signum et eorum sigillo apposui*.⁸² L'utilizzo del *signum*, che si diffonde in quest'area già all'estrema fine del XII secolo,⁸³ ci informa dell'aggiunta di un ulteriore elemento nel mosaico derivante da una tradizione locale risalente, basata sull'uso di segni di cancelleria multipli e di numerosi formalismi. Nel caso appena citato, il notaio aggiunge il suo *signum* personale a un documento già convalidato da molteplici segni estrinseci e intrinseci, che si sovrappongono in modo omogeneo. Nel caso del testamento dell'arcivescovo Imbert, la validità del documento è data di conseguenza dalla doppia sigillatura (la bolla plumbea dell'arcivescovo e quella dei consoli), dalla carta redatta in forma di chirografo, dalla massiccia presenza di testimoni chiamati a prestare giuramento *tactis sanctis evangelii* e, in ultima istanza, dal *signum* notarile.⁸⁴

In secondo luogo, lo stretto rapporto professionale che si stabilisce con l'istituzione consolare è sintetizzato dal ruolo del notaio nella sigillatura dei documenti, mantenendo una caratteristica cancelleresca che caratterizzerà il panorama documentario delle città della Provenza occidentale. Per quanto riguarda questo aspetto, le pratiche adottate nelle città del basso Rodano si avvicinano a ciò che accade a Genova e in Liguria, in cui per tutto il secolo XII il principale elemento di corroborazione resta il sigillo, non solo per le

⁸⁰ Una menzione diretta, benché tarda, si trova in un diploma di Guglielmo d'Olanda (del dicembre 1251) diretto al vescovo di Embrun nel quale si concede il diritto di nominare notai i cui atti devono essere riconosciuti in tutto l'impero: *Regesta imperii*, V, 1,2, doc. 5054.

⁸¹ Vincent conclude il contratto aggiungendo una semplice formula alla lista dei testimoni presenti, *Et ego Vincentius consulum notarius qui hec scripsi*: ADBdR, 3G4, c. 366.

⁸² ADBdR, 3G9, c. 328.

⁸³ A Marsiglia, il *signum* notarile è attestato nel 1194 in un arbitrato tra l'abbazia di San Vittore e alcuni cittadini. Anche in questo caso, come per i documenti arlesiani, l'atto reca comunque il sigillo dell'abate: *Ego Raimondus, Massiliensis publicus notarius, his omnibus interfui et cartam scribi feci et nomen meum et signum ibi feci et sigillavi mandato Hugonis Ferri in jurisdictione castri S. Marcelli locum tenentis G. Biterrensis episcopi*, ADBdR, H, Saint-Victor, 96, ch. 266 e trascrizione in Guérard, *Cartulaire de l'abbaye*, n. 112.

⁸⁴ ADBdR, 3G9, c. 330 e *Gallia Christiana, Arles*, n. 749, col. 292-6.

carte più importanti ma anche per la documentazione corrente e per le copie dei documenti originali. Come ha dimostrato ampiamente Antonella Rovere nei suoi studi sulla città ligure, l'autorità comunale aspira a giocare un ruolo centrale nei procedimenti autenticatori a discapito della figura del notaio "che continua a sbiadire, almeno nei rapporti con il potere consolare".⁸⁵ Non è un caso che proprio negli ultimi decenni del XII secolo si moltiplichino le richieste di convalida dei documenti non sigillati o che avevano perduto il sigillo originale. Nel giugno 1188, per esempio, la badessa del monastero femminile di Saint Césaire di Arles, Aldiarda, si rivolge ai consoli chiedendo di apporre a un *instrumentum* riguardante una disputa sui diritti di pesca la *bullā consulum*, poiché il precedente documento ne era sprovvisto. Benché l'antico *instrumentum* risultasse conforme alla tradizione adottata dalle cancellerie cittadine della regione e possedesse gli elementi intrinseci di convalida, e cioè la precisa indicazione del giorno e del mese, dei nomi dei consoli in carica, della data topica, dei testimoni presenti, l'assenza del sigillo plumbeo poteva evidentemente invalidare il procedimento in caso di controversie future.⁸⁶ Rispetto a una tradizione italiana in cui il sigillo ha un uso limitato ai documenti pubblici, la redazione eseguita dal notaio non era dunque ancora sufficiente a rendere pienamente autentico o giuridicamente attendibile il documento scritto.⁸⁷

È la sigillatura che, in questo caso, rende effettiva la validità delle decisioni prese dalle parti, accomunando, come si è già detto, la situazione dei comuni della Provenza occidentale a ciò che accadeva negli stessi anni a Genova, che era in contatto con la Francia meridionale.⁸⁸ Tuttavia, malgrado questi tratti comuni non è possibile concludere che i comportamenti e le prassi documentarie già ben collaudate nella città ligure abbiano influenzato automaticamente scelte analoghe nelle città del basso Rodano. Se ci sono stati effettivamente incontri in cui elementi politici, istituzionali e documentari sono stati elaborati per trovare soluzioni condivise, essi sono poi interpretati localmente tenendo conto delle esperienze preesistenti maturate nel tempo. In ogni caso, la generalizzazione e l'ampio uso del sigillo plumbeo in funzione probatoria non impedisce la crescita di una forma specifica di convalida da

⁸⁵ Rovere, "Notariato e comune," 113.

⁸⁶ Nel caso appena citato si precisa per esempio *Quia nullum sigillum appositum fuerat in instrumento quo hec supradicta continebatur et hoc posset esse materia litigandi inter consules et abbatissam*: ADBdR, 60H25, n. 1.

⁸⁷ Sulla diffusione del sigillo in funzione probatoria in Francia, e soprattutto nella Francia settentrionale, si veda Bautier, "Les cheminements du sceau" e Bautier, "L'authentification," 714-5, il quale precisa che *leur main ne donne pas à l'acte la fides publica: pour donner valeur à leurs actes, ils les scellent du sceau ou de la bulle du consulat en ajoutant souvent qu'ils le font mandato ou auctoritate consulum*. Si vedano anche i contributi in *Marques d'authenticité*, e i più recenti Bertrand, "À propos de la révolution," 80 e Chassel, "La problématique des sceaux." Per l'uso nella penisola italiana si vedano il classico Bascapé, *Sigillografia* e Bartoli Langeli, "La documentazione."

⁸⁸ Rovere, "Notariato e comune" ma anche Rovere, "I *publici testes*." Per i rapporti diplomatici tra Genova e il Midi francese si veda il recente lavoro di Calleri e Rovere, "Genova e il Midi."

parte del redattore delle carte. Infatti, se il notaio delle città della Provenza occidentale è nei primi decenni del Duecento un tecnico dai contorni non ancora del tutto definiti, un redattore di documenti obbligato a rispettare i molteplici formalismi presenti negli impianti autenticatori, risulta comunque in grado di imprimere a questi ultimi un carattere probatorio grazie alla sua formazione e alla sua cultura giuridica.

Infine, un chiaro segno del nuovo ruolo assunto dal legame tra i notai e i magistrati comunali è indicato dalla datazione usata nelle carte della regione. La data, espressa prevalentemente nella sezione protocollare, integra sistematicamente i nomi dei consoli in carica, ai quali è progressivamente aggiunto anche il nome del giudice oppure del tesoriere del comune. L'insistenza su questo elemento è sicuramente da mettere in relazione al fatto che durante la stipulazione dei diversi negozi giuridici una delegazione dei consoli è effettivamente presente, sia per gli atti ufficiali del Comune, ma anche in qualsiasi atto di natura privata:⁸⁹ anche se è azzardato proporre statistiche – che sono ovviamente solo orientative a causa dell'impossibilità di quantificare con precisione la documentazione perduta –, per la città di Arles, tra il 1185 e il 1218, per gli oltre 190 atti di natura contrattuale e giudiziaria, i consoli sono presenti nel 55% circa dei casi.⁹⁰ Ciò è confermato dalle disposizioni previste negli statuti cittadini, che ad Arles sono redatti il 1162 e il 1202, e che prevedono che la *Curia arelatensis* abbia al suo servizio cinque notai, il cui lavoro deve essere compiuto alla presenza dei principali magistrati del comune: due notai con i consoli, due con i giudici, e l'ultimo con il tesoriere.⁹¹

È utile precisare che ai nomi dei consoli è aggiunto il riferimento all'autorità regnante, poiché è da esso che il loro mandato dipende. L'insistenza delle carte su questo aspetto non stupisce soprattutto in una zona di frontiera come quella rappresentata dalle diocesi di Avignone o Arles a contatto, nel suo limite più occidentale, al regno di Francia. Un gran numero di atti del cartolario degli ospitalieri di Trinquetaille, insediati al di là del fiume, di fronte alla città di Arles, all'estremo limite delle terre imperiali, sono logicamente datati dai notai arlesiani secondo i regni di Lotario, Federico Barbarossa, Enrico

⁸⁹ Cito un solo esempio in cui nel marzo 1188 le famiglie Porcelet e dal Fosso giurano di rispettare una tregua tra loro (Avignon, Bibliothèque municipale, ms. 4887, f. 52-6 e Aurell, *Actes*, 98-101).

⁹⁰ Essi sono attestati almeno 105 volte su circa 190 atti reperiti per il periodo 1184-1218. L'impiego del notaio del comune unito alla presenza dei consoli per la certificazione dei negozi giuridici è una prassi che sembra seguita anche dagli enti ecclesiastici, durante la redazione delle loro scritture. Benché la curia arcivescovile o il capitolo cattedrale ricorrono spesso all'apposizione di un proprio sigillo, il notaio del comune e la bolla dell'istituzione civile sono elementi presenti e completano il processo di autenticazione degli atti riguardanti le transazioni operate anche dai membri della chiesa cittadina.

⁹¹ Si legga l'articolo 65 degli statuti di Arles: *Item, statuimus quod commune habeat quinque notarios, cives Arelatis, qui sint in curia per totum annum continuum, duo cum consulibus et duo cum iudicibus, et quintus cum clavario, et scribant acta omnia, et dentur singulis eorum pro salario trecenti solidi*. Purtroppo non esiste un'edizione moderna degli statuti cittadini né uno studio critico che ne permetta una migliore datazione. La sola trascrizione è stata inserita in Giraud, *Essai*, II, 210.

VI, Ottone IV o anche in caso di *cessante imperio*.⁹² Tuttavia, alcune carte riguardanti beni nella medesima diocesi, e in particolare quelle redatte dai notai di Saint-Gilles, per esempio da Raimon Bodonus, sono datate indicando l'anno di regno del re di Francia Filippo Augusto:⁹³ questo perché i notai di Saint-Gilles, borgo monastico situato nel regno di Francia, mantenevano il loro mandato regio anche quando operavano nei territori imperiali limitrofi. Questa commistione di usi e di pratiche diverse in un territorio poroso come quello situato al limite tra Regno di Francia e Impero produce situazioni peculiari, come nel caso dell'emancipazione di Raimondo VII da parte del padre che avviene a Saint-Gilles e che è trasmessa da una solenne carta del 1 febbraio 1211 e datata *Othone, romanorum imperatore et Philippo rege francorum [regnantibus]*,⁹⁴ così da mettere in evidenza la doppia subordinazione del conte al re di Francia, per i territori tolosani e della Linguadoca, e all'imperatore per il marchesato di Provenza situato in un territorio imperiale.

I notai della fine del XII secolo e dell'inizio del Duecento svolgono quindi la sintesi tra una tradizione antica, che fondava la validità dello scritto sui formalismi giuridici del testo, una complessa datazione e i segni di cancelleria, e nuovi segni come il *signum* notarile, la carta partita, la presenza e l'autorità dell'istituzione consolare. Sono i consoli della città che spesso conferiscono al documento, con la loro presenza e il loro sigillo, la validità necessaria: *consules rogati utriusque partis, inde cartam fieri et ad perpetuam memoriam et, ne veritatis pereat, eam sigillo consulum roborari preceperunt*.⁹⁵

I documenti prodotti dal notaio Vincent nello spazio di una trentina di anni permettono di osservare anche le novità che modificano l'impianto degli uffici preposti alla scrittura delle carte. Non sappiamo con precisione quale sia stato il reale impatto del notaio Vincent sul notariato locale oppure se le sue competenze siano servite a far evolvere l'ufficio notarile in seno al comune. Tuttavia, durante il suo incarico si osserva, dai primi anni del Duecento in poi, la costituzione di una prima e semplice forma di cancelleria al servizio dell'istituzione consolare.⁹⁶ Nel marzo 1200, il *magister* del monastero degli ospitalieri di Trinquetaille sigla un importante accordo con Sacristana Porcelet, vedova di Bertrand Raimbaud, per il riscatto di un mutuo che gra-

⁹² Amargier, *Cartulaire de Trinquetaille*, doc. 9, 10.

⁹³ Amargier, doc. 183, 177. Lo stesso notaio redige nel cartulario degli ospitalieri di Saint-Gilles più di 80 documenti, tutti datati dal regno di Filippo Augusto. Il ruolo di Raimon Bodonus meriterebbe di essere meglio riconsiderato. Egli è il primo notaio della bassa Linguadoca a tracciare sulla pergamena, nel 1172, un *signum*. Si veda Léonard, "Chanceliers, notaires comtaux," 50.

⁹⁴ Rouquette, Villemagne, *Bullaire*, II, 72-3 e Macé, *Catalogues*, doc. 398, 307.

⁹⁵ La citazione è tratta da una vendita ai templari di Saint-Gilles nel luglio 1187 (Arles, Archives Communales, GG85, n. 4 e Aurell, *Actes de la famille Porcelet*, 93-5).

⁹⁶ Non è un caso che Vincent sia il solo notaio arlesiano a disporre di un *operatorium* in cui esercitare la sua professione. Nell'aprile del 1204, una vendita agli Ospedalieri di Trinquetaille è vergata in *operatorio Vincentii scriptoris* da Peyre Capellanus. E poi Vincent, definito *notarius* nell'escatocollo, a sottoscrivere il contratto: Amargier, *Cartulaire de Trinquetaille*, doc. 238, 249-50. Per una comparazione con la vicina Linguadoca si veda Débax, "Les premiers notaires," 504 e Lesné-Ferret, "The notariate in the consular towns," 3-21.

vava sulla terra situata nei pressi del porto detto de *la Cappe*. Come consueto i consoli, su richiesta di entrambe le parti, ordinano la redazione di una carta e l'apposizione del loro sigillo.⁹⁷ Non è però il notaio Vincent a redigere il documento, ma il *subnotarius* Bertrand de Tarascon che in seguito alla sua richiesta scrive la *charta* in questione.⁹⁸

La carica di ‘vice-notaio’ è occupata da altri individui – Raimond de Millau, Peyre *Capellanus* e Guiraud –⁹⁹ che operano sempre *mandato Vincentii*. Dalle indicazioni inserite nelle scarse menzioni escatocollari non possiamo essere certi che l’attività del *subnotarius* ricada anch’essa *sub auctoritate consulum*. È da segnalare, però, che i *subnotarii* accompagnano costantemente il notaio dei consoli e agiscono regolarmente alla sua presenza. Sono anche ravvisabili, negli stessi anni, le prime menzioni di libri e cartolari usati dagli uffici comunali per la gestione e la conservazione delle carte oltre al controllo del comune sui registri dei notai operanti in città. Ad Arles sono i notai assegnati ai consoli a conservare le lettere prodotte all’interno della curia e quelle destinate al comune.¹⁰⁰ Anche ad Avignone i notai del comune sono tenuti a conservare i documenti giudiziari dell’istituzione che produce i propri libri: purtroppo nessuno di questi prodotti documentari è giunto fino a noi, tranne il *cartularium*, più tardo, avviato per volontà del podestà genovese Percivalle Doria ad Avignone e redatto nel 1232 dal notissimo Bertrand du Pont e contenente i documenti comprovanti i diritti e i beni del comune ottenuti a partire dalla sua fondazione.¹⁰¹ Anche a Marsiglia si ritrovano norme simili: tra le

⁹⁷ *Factum fuit hoc in presentia consulum scilicet Bertrandi Rostagni, Poncii Duranti et Isnardi Vicarii qui rogatu utriusque partis inde cartam fieri et sigillo consulum muniri preceperunt: Amargier, Cartulaire de Trinquetaille, doc. 66, 57-8.*

⁹⁸ *Ego Bertrandus de Tarascone subnotarius, mandato Vincencii notarii, hanc scripsi, et ego Vincencius notarius qui omnibus suprascriptis testis interfui prout vidi et audivi scribi feci et mandato predictorum consulum sigillo consulum munivi: Amargier, Cartulaire de Trinquetaille, doc. 66, 57-8.* Segnalo che Bertrand di Tarascon è il primo *subnotarius* attestato ad Arles, al servizio di Vincent. La sua prima menzione risale al settembre 1199, in Arles, Bibliothèque municipale, ms. 1242, f. 137v, n. 111).

⁹⁹ Raimond de Millau è citato nel marzo 1200 (Amargier, *Cartulaire de Trinquetaille*, doc. 50, 42-3), nel gennaio 1201 (Amargier, *Cartulaire de Trinquetaille*, doc. 193, 187-8 e doc. 239, 250), nel novembre 1201 (ADBdR, 3G17, n. 136), nell’aprile 1202 (Aurell, *Actes*, n. 222), nel marzo 1202 (Amargier, *Cartulaire de Trinquetaille*, doc. 228, 237-8), nel maggio 1202 (ADBdR, 4G11, n. 30 e Amargier, *Cartulaire de Trinquetaille*, doc. 243, 254-5) e nel luglio 1202 (ADBdR, 3G2, n. 330 e *Gallia Christiana Novissima*, Arles, n. 749, col. 292-6). Guiraud è attestato nel febbraio 1202 (ADBdR, 3G9, n. 329), nel gennaio 1203 (Aurell, *Actes*, n. 229, 140-1), nel giugno 1203 (Amargier, *Cartulaire de Trinquetaille*, doc. 295, 298-9), nell’agosto 1203 (Amargier, *Cartulaire de Trinquetaille*, doc. 236, 247-8). Peyre Capellanus invece è menzionato nel settembre 1200 (Amargier, *Cartulaire de Trinquetaille*, doc. 235, 246-7) e nel già citato documento dell’aprile 1204 (Amargier, *Cartulaire de Trinquetaille*, doc. 238, 249-50).

¹⁰⁰ *Addentes quod illi duo notarii vel alter eorum teneantur facere omnes litteras que fient a curia tam pro se quam pro quolibet et pro aliis et de illis que fient pro communi, Giraud, Essai, II, 238.*

¹⁰¹ Avignon, Bibliothèque municipale, ms. 2833, f. 18v-20v. Sul notaio Bertrand du Pont si veda Giordanengo, “Bertrand du Pont.” L’attività di Bertrand du Pont non può qui che essere evocata. Sto attualmente curando l’edizione dei suoi prodotti, e soprattutto del suo formulario, preliminari al loro studio.

tante spicca la regolare colletta dei registri dei notai defunti e la sistemazione della loro documentazione nell'archivio dell'istituzione.¹⁰²

5. Conclusioni

Gli elementi forniti dall'attività dei primi notai provenzali tra XII e XIII secolo permettono di osservare la centralità ormai assunta dal notaio in ambito urbano, in grado di offrire alle magistrature consolari un quadro di legittimità ben definito. Il loro lavoro stimola anche la tipizzazione del documento cittadino. Esso si struttura, in questa fase delicata, trovando la sua giusta collocazione in un contesto in cui le forme tradizionali e le novità istituzionali avevano sostanzialmente modificato il modello cancelleresco del secolo precedente. L'intensa collaborazione tra notai e consoli permette, nel Duecento, l'evoluzione dell'ufficio notarile verso la forma di un notariato pubblico, conquistando nuovi spazi e nuove funzioni all'interno dell'ambiente cittadino.¹⁰³ Il ruolo energico dei comuni nella convalida degli atti attraverso il sigillo, per esempio, è destinato a cambiare rapidamente a favore dei notai nel corso del Duecento. A partire dagli anni Trenta del secolo XIII si abbandona progressivamente la sigillatura sistematica e l'autenticazione dei documenti è realizzata unicamente grazie al *signum* del notaio.

Grazie al fatto di essere alla confluenza di tradizioni diverse, le prassi notarili nella Provenza occidentale non possono dunque essere interpretate in modo monocausale, enfatizzando solo le originalità locali a scapito delle influenze esterne o viceversa. Ciò è risulta chiaro quando si confrontano le analogie degli strumenti e delle pratiche usati in alcune tradizioni italiane coeve, e soprattutto liguri o genovesi, in cui il principale elemento di corroborazione è il sigillo, sia per le carte più rilevanti sia per la documentazione corrente. Lo è anche quando si osserva la tendenza simile dello sviluppo del notariato in Provenza e nella vicina Linguadoca: entrambe le regioni evidenziano un'evoluzione caratterizzata dall'accumulo progressivo dei sistemi di convalida, tuttavia, una distinzione importante tra le due aree è data dal ruolo dei notai in Linguadoca, che si trovano sotto un maggiore controllo delle autorità signorili. Ciò potrebbe spiegare anche le difficoltà incontrate nello sviluppo di governi consolari o comunali autonomi in Linguadoca, dove le *élites* cittadine hanno trovato maggiori ostacoli alla creazione di istituzioni municipali rispetto alla regione vicina.

In conclusione, le pratiche scritte, dai numerosi formalismi presenti nel testo, trasformati poi in segni di convalida multipli, ci mostrano i bisogni

¹⁰² *Cum autem rector aut consules communes Massile cartularia seu scripta notariorum defunctorum aut aliorum qui officium notarie deseruerunt aut deserint in futurum duxerint alii vel aliis notariis Massile collocanda et assignanda, faciant hoc publice in consilio generali: Pernoud, Les statuts, 46.*

¹⁰³ Risale al 1205 la prima menzione di un notaio di Arles, un tale Guilhem, che si qualifica *notarius publicus Burgi Arelatensis: Aurell, Actes, doc. 244, 150-1.*

concreti che le rispettive società e istituzioni avevano rispetto alla produzione di documenti autentici. Ma le aspettative sociali e i quadri istituzionali locali sfruttavano, in proporzioni diverse, e si appoggiavano su strumenti tecnico-giuridici elaborati in altre aree oltre alle tradizioni documentarie autoctone, dando vita a soluzioni formulari e autenticatorie inedite sviluppate localmente. Ne deriva un panorama frammentario, caratterizzato dalla compresenza, anche nell'ambito di una singola area geografica, di 'numerous modi di essere notaio',¹⁰⁴ tutti accomunati dalla redazione di scritture che ambivano a una validità pubblica ma anche molto distanti l'uno dall'altro per forme, funzioni e basi di legittimità.

¹⁰⁴ Uso qui un'espressione che è stata al centro di un progetto realizzato insieme con Paolo Buffo e che ha permesso l'organizzazione del convegno *Institutions publiques et genèse des pratiques notariales. Midi, Catalogne et Italie du Nord, XII^e-XIII^e siècles*, che si è svolto ad Avignone nei giorni 13-14 ottobre 2022.



Carta Città episcopali e comuni del basso Rodano (inizio secolo XIII)

Opere citate

Fonti edite

- Gallia christiana novissima. Histoire des archevêchés, évêchés et abbayes de France.* Avignon, a cura di Joseph Hyacinthe Albanès, e Ulysse Chevalier, vol. VII. Valence: Imprimerie valentinoise, 1920.
- Gallia christiana novissima. Histoire des archevêchés, évêchés et abbayes de France.* Arles, a cura di Joseph Hyacinthe Albanès, e Ulysse Chevalier, vol. III. Valence-Montbéliard: Imprimerie valentinoise – P. Hoffmann, 1901.
- Derrer, Felix. *Lo Codi: eine Summa codicis in provenzalischer Sprache aus dem XII. Jahrhundert. Die provenzalische Fassung der Handschrift A (Sorbonne 632). Vorarbeiten zu einer kritischen Textausgabe.* Zürich: Juris Druck u. Verlag, 1974.
- Duprat, Eugène. *Cartulaire du Chapitre de Notre Dame des Doms.* Avignon: édition du Musée Calvet, 1932.
- Fitting, Hermann. *Lo Codi, in der lateinischen Übersetzung des Ricardus Pisanus.* Lo Codi, eine Summa Codicis. Aalen: Scientia, 1968.
- Germer-Durand, Eugène. *Cartulaire du chapitre de l'église cathédrale Notre-Dame de Nîmes.* Nîmes: Catelan, 1874.
- Guérard, Benjamin. *Cartulaire de l'abbaye de Saint-Victor de Marseille.* Paris: Ch. Lahure, 1857.
- Maulde de, René. *Coutumes et règlements de la république d'Avignon au treizième siècle.* Paris: L. Larose, 1879.
- Pernoud, Régine. *Les statuts municipaux de Marseille.* Monaco: Picard, 1949.

Studi

- Ascheri, Mario. "I manoscritti giuridici tardomedievali: alcune ricerche recenti, alcune priorità." In *A Ennio Cortese*, 1, 15-41. Roma: Il Cigno, 2001.
- Au Moyen Âge, entre tradition antique et innovation. Actes du 131^e congrès national des sociétés historiques et scientifiques (Grenoble, 2006)*, a cura di Michel Balard, e Michel Sot (Collection CTHS-Histoire, no 36). Paris: Éditions du Comité des travaux historiques et scientifiques, 2009.
- Aubenas, Roger. "Documents notariés provençaux du XIII^e siècle." *Annales de la Faculté de droit d'Aix* 25 (1931): 7-97.
- Aubenas, Roger. "Quelques réflexions sur le problème de la pénétration du droit romain dans le Midi de la France au Moyen âge." *Annales du Midi: revue archéologique, historique et philologique de la France méridionale* 76, fasc no. 68 (1964): 371-7.
- Aubenas, Roger. *Étude sur le notariat provençal au moyen âge et sous l'Ancien Régime.* Aix-en-Provence: Éditions du Feud, 1931.
- Balard, Michel. "Tradition et innovation: l'exemple du notariat médiéval italien." In *Au Moyen Âge, entre tradition antique et innovation: actes du 131^e Congrès national des sociétés historiques et scientifiques*, a cura di Michel Balard, e Michel Sot, 189-204 (Collection CTHS-Histoire, no 36). Paris: Éditions du Comité des travaux historiques et scientifiques, 2009.
- Balossino, Simone. "Tanuenses, Pisani et ceteri Lombardi: circolazione e attività dei gruppi italiani nelle città della bassa valle del Rodano tra i secoli XII e XIII." *Archivio storico italiano*, 167 (2008): 391-424.
- Balossino, Simone. "Notai, corti di giustizia e forme documentarie nelle città della Francia meridionale tra XII e XIII secolo." In *Giustizia, istituzioni e notai tra i secoli XII e XVII in una prospettiva europea. In ricordo di Dino Puncuh*, a cura di Denise Bezzina, Marta Calleri, Marta Luigina Mangini, e Valentina Ruzzin, 219-45. Notariorum Itinera. Varia, 6. Genova: Società Ligure di Storia Patria, 2022.
- Balossino, Simone. "Notaire et institutions communales dans la basse vallée du Rhône, XII^e-XIII^e siècles." In *Le notaire, entre métier et espace public en Europe (Moyen Âge – Temps modernes)*, a cura di Lucien Faggion, Anne Mailloux, e Laure Verdon, 183-97. Aix-en-Provence: Presses de l'Université de Provence, 2008.

- Balossino, Simone. *I podestà sulle sponde del Rodano. Arles e Avignone nei secoli XII e XIII*. Italia comunale e signorile, 7. Roma: Viella, 2015.
- Balossino, Simone. *Le pont d'Avignon: une société de bâtisseurs, XII^e-XV^e siècle*. Passion du patrimoine. Avignon: Éditions universitaires d'Avignon, 2021.
- Baratier, Édouard, "Les relations commerciales entre la Provence et la Ligurie au bas Moyen Âge." In *Atti del primo congresso storico Liguria-Provenza* (Ventimiglia-Bordighera, 1964), 147-68. Bordighera-Aix-Marseille: Istituto internazionale di studi liguri, 1966.
- Barnavi, Élie. "Mythes et réalité historique: le cas de la loi salique." *Histoire, économie et société* 3 (1984): 323-37.
- Bartoli Langeli, Attilio. "La documentazione degli Stati italiani nei secoli XIII-XV: forme, organizzazione, personale." In *Culture et idéologie dans la genèse de l'État moderne. Actes de la table ronde de Rome (15-17 octobre 1984)*, 35-55. Publications de l'École française de Rome, 82. Roma: École française de Rome, 1985.
- Bartoli Langeli, Attilio. *Scrivere documenti nell'Italia medievale*. Roma: Viella, 2006.
- Bartoli Langeli, Attilio. "«Scripsi et publicavi». Il notaio come figura pubblica, l'«instrumentum» come documento pubblico." In *Notai, miracoli e culto dei santi. Pubblicità e autenticazione del sacro tra XII e XIV secolo. Atti del seminario internazionale (Roma, 5-7 dicembre 2002)*, a cura di Raimondo Michetti, 55-71. Studi storici sul notariato italiano, 12. Milano: Giuffrè, 2004.
- Bartoli Langeli, Attilio. "Sui «Brevi» italiani altomedievali." *Bullettino dell'Istituto storico italiano per il medio evo* 105 (2003): 1-23.
- Bascapè, Giacomo. *Sigillografia. Il sigillo nella diplomatica, nel diritto, nella storia, nell'arte*. Milano: Giuffrè, 1969.
- Bassani, Alessandra. "Letà medievale. Il notarius mediatore fra comunità e autorità." In *Tabellio, Notarius, Notaio: quale funzione? Una vicenda bimillenaria*, a cura di Alessandra Bassani, e Francesca Pulitano, 65-90. Milano: Milano University Press, 2022.
- Battelli Giulio. "I notai «imperiali auctoritate» nelle Marche al tempo di Federico II (1220-1250)." In *Federico II e le Marche. Atti del Convegno di studi, Jesi, 2-4 dicembre 1994*, a cura di Cosimo Damiano Fonseca, 221-42. Comitato Nazionale per le celebrazioni dell'VIII centenario della nascita di Federico II, 1194-1994, Atti di Convegni, 5. Roma: De Luca, 2000.
- Battelli, Giulio. "I notai pubblici di nomina papale nel Duecento. Proposta di una ricerca d'interesse europeo." *Archivum Historiae Pontificiae* 36 (1998): 59-106.
- Bautier, Robert-Henri. "L'authentification des actes privés dans la France médiévale. Notariat public et juridiction gracieuse." In *Notariado público y documento privado: de los orígenes al siglo XIV. Actas de VII Congreso Internacional de Diplomática*, a cura di José Trenchs, 2, 701-72. Congrès de la Commission internationale de diplomatique, 7. València: Generalitat Valenciana, Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, Diputacions d'Alacant, Castelló i València, 1989.
- Bautier, Robert-Henri. "Les cheminements du sceau et de la bulle des origines au XIII^e siècle." *Bulletin de la Société nationale des Antiquaires de France* 1978, n° 1 (1982): 309-12.
- Beaune, Colette. *Naissance de la nation France*. Paris: Gallimard, 1985.
- Bellomo, Manlio. *L'Europa del diritto comune*. I libri di Erice, 1. Roma: Il Cigno, 1994.
- Bertrand, Paul. "À propos de la révolution de l'écrit (X^e-XIII^e siècle). Considérations inactuelles." *Médiévales* 56, n° 1 (2009): 75-92.
- Bowman, Jeffrey A. "Do Neo-Romans Curse? Law, Land, and Ritual in the Midi (900-1100)." *Viator* 28 (1997): 1-32.
- Buffo, Paolo. "Signa e genesi delle prassi notarili in Savoia (secoli XII e XIII)." *Studi di storia medioevale e di diplomatica*, n.s. 4 (2020): 5-35.
- Calleri, Marta, e Antonella Rovere. "Genova e il Midi nei trattati del secolo XII." *Provence historique* 71, n° 270 (2021): 257-79.
- Carbonetti Vendittelli, Cristina. "Il sistema documentario romano tra VII e XI secolo. Prassi, forme, tipologie della documentazione privata." In *L'heritage byzantin en Italie (VIII^e-XII^e siècle)*. 1: *La fabrique documentaire*, a cura di Jean-Marie Martin, Annick Peters-Custot, e Vivien Prigent, 87-115. Rome: École française de Rome, 2011.
- Chassel, Jean-Luc. "La problématique des sceaux de villes dans la France médiévale." In *Le bazar de l'hôtel de ville. Les attributs matériels du gouvernement urbain*, a cura di Ézechiel Jean-Courret, Sandrine Lavaud, Judaicël Petrowiste, e Johan Picot, 27-53. Ausonius Scripta Mediaevalia, 30. Bordeaux: Ausonius Editions, 2016.

- Chastang, Pierre. *Lire, écrire, transcrire: le travail des rédacteurs de cartulaires en Bas-Languedoc, XI^e-XIII^e siècles*. Paris: Éditions du Comité des travaux historiques et scientifiques, 2002.
- Conte, Emanuele. "La France dans une "Europe juridique"? La relation à l'Italie au 12^{ème} siècle." *Rivista di storia del diritto italiano* 94, n° 2 (2021): 17-37.
- Cortese, Ennio. *Il rinascimento giuridico medievale*. 2^a ed. Roma: Bulzoni, 1996.
- Cortese, Ennio. *Le grandi linee della storia giuridica medievale*. 2^a ed. Roma: Il Cigno, 2002.
- Costamagna, Giorgio. "A proposito di alcune convenzioni medievali tra Genova e i comuni provenzali." In *Atti del I Congresso Storico Liguria-Provenza*, 131-6. Bordighera: Istituto internazionale di studi liguri, 1966.
- Costamagna, Giorgio. "L'alto medioevo." In *Alle origini del notariato italiano*, II, a cura di Mario Amelotti, e Giorgio Costamagna. Milano: Giuffrè, 1975.
- Costamagna, Giorgio. "Note di diplomatica comunale. Il "signum communis" e il "signum populi" a Genova nei secoli XII e XIII." In *Miscellanea di storia ligure in memoria di Giorgio Falco*, 105-15. Genova: Università di Genova, 1964.
- Coumert, Magali. *La loi salique: retour aux manuscrits*. Collection Haut Moyen-âge, 47. Turnhout: Brepols, 2023.
- De la Liguria au Languedoc: le notaire à l'étude*, a cura di Sylvie Desachy. Albi: Autre reg'art, 2012.
- Débax, Hélène. "Les premiers notaires de Béziers (dernier tiers du XII^e siècle)." *Revue historique* 683, n° 3 (2017): 491-514.
- Dossat, Yves. "Unité ou diversité de la pratique notariale dans les pays de droit écrit." *Annales du Midi: revue archéologique, historique et philologique de la France méridionale* 68, n° 34 (1956): 175-83.
- Dupont, André. *Les relations commerciales entre les cités maritimes de Languedoc et les cités méditerranéennes d'Espagne et d'Italie du X au XIII siècle*. Nîmes: Chastanier et Alméras, 1942.
- Letà medievale. Il notarius mediatore fra comunità e autorità*, a cura di Alessandra Bassani, e Francesca Pulitanò. Milano: Milano University Press, 2022.
- Feniello, Amedeo, e Jean-Marie Martin. "Clausole di anatema e di maledizione nei documenti: (Italia meridionale e Sicilia, Sardegna, X-XII secolo)." *Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Âge* 123, n° 1 (2011): 105-27.
- Giordanengo, Gérard. "Bertrand du Pont, notaire d'Avignon, et son formulaire (2^e quart du XIII^e siècle)." *Annales de l'Université des Sciences Sociales de Toulouse* 24 (1976): 317-27.
- Gouron, André, Gérard Giordanengo, e Jean Dufour. "L'attrait des "leges", note sur la lettre d'un moine victorin vers 1124-1127." *Studia et documenta historiae et iuris* 45 (1979): 504-29.
- Gouron, André, *La science du droit dans le midi de la France au Moyen Âge*, Londres: Variorum reprints, 1984.
- Gouron, André. "Les étapes de la pénétration du droit romain au XII^e siècle dans l'ancienne Septimanie." *Annales du Midi: revue archéologique historique et philologique de la France méridionale* 69, n° 38 (1957): 103-20.
- Gouron, André. "Maître Durand, pionnier du notariat savant." In *Mélanges offerts à André Colomer*, 35-45. Paris: Litec, 1993.
- Gouron, André. "Sur les traces de Rogerius en Provence." In *Etudes offertes à Pierre Jaubert. Liber amicorum*, a cura di Gérard Aubin, 313-26. Bordeaux: Presses universitaires de Bordeaux, 1992.
- Gouron, André. *Pionniers du droit occidental au moyen âge*. Variorum Collected Studies. Aldershot: Ashgate, 2006.
- Hilaire, Jean. "Les origines de la dualité de systèmes d'authentification des actes privés sous l'ancien régime." *Revue historique de droit français et étranger* 89, n° 4 (2011): 543-57.
- Krynen, Jacques. "Genèse de l'État et histoire des idées politiques en France à la fin du Moyen Âge." In *Culture et idéologie dans la genèse de l'État moderne. Actes de la table ronde de Rome (15-17 octobre 1984)*, 395-412 Publications de l'École Française de Rome, 82. Rome: École française de Rome, 1985.
- Krynen, Jacques. "Le droit romain « droit commun » de la France." *Droits* 38, n° 2 (2003): 21-36.
- Labande, Léon-Honoré. *Avignon au XIII^e siècle. L'évêque Zoen Tencarari et les Avignonnais*. Paris: Picard, 1908.
- Léonard, Émile. "Chanceliers, notaires comtaux et notaires publics dans les actes des comtes de Toulouse." *Bibliothèque de l'école des chartes* 113, n° 1 (1955): 37-74.

- Leroy, Nicolas. *Une ville et son droit. Avignon du début du XII^e siècle à 1251*. Paris: De Boccard, 2008.
- Lesné-Ferret, Maïté. "Les notaires et les arbitres ou amiables compositeurs, en Languedoc (milieu du XII^e – début du XIII^e siècle)." In *Figures du notaire dans la France méridionale. Institutions, clientèles et actes (XII^e-XVI^e siècle)*, a cura di Olivier Poncet, 73-92. Paris: École des chartes, 2022.
- Lesné-Ferret, Maïté. "The notariate in the consular towns of Septimanian Languedoc (late twelfth – thirteenth centuries)." In *Urban and rural communities in medieval France: Provence and Languedoc, 1000-1500*, a cura di Kathryn Reyerson, e John Victor Drendel, 3-21. The medieval Mediterranean, 18. Leiden-Boston: Brill, 1998.
- Lopez, Roberto Sabatino. "Le relazioni commerciali tra Genova e la Francia nel Medioevo." *Cooperazione Intellettuale* 6 (1937): 75-86.
- Macé, Laurent. "Le prince et l'expert: les juristes à la cour rhodanienne du comte Raimond V de Toulouse (1149-1194)." *Annales du Midi: revue archéologique, historique et philologique de la France méridionale* 123, n° 276 (2011): 513-32.
- Marques d'authenticité et sigillographie. Recueil d'articles publiés en hommage à René Laurent*, a cura di Claude de Moreau de Gerbehaye e André Vanrie. Archives et bibliothèques de Belgique, 79. Bruxelles: Archives Générales du Royaume, 2006.
- Mayali, Laurent. "Les *magistri* dans l'ancienne Septimanie au XII^e siècle." *Recueil de mémoires et travaux publiés par la Société d'histoire du droit et des institutions des anciens pays de droit écrit* 10 (1979): 91-105.
- Menant, François. "Le notaire médiéval, producteur de texte." In *Herméneutique du texte d'histoire: orientation, interprétation et questions nouvelles*, a cura di Shoichi Sato, 77-92. Nagoya: Nagoya University, 2009.
- Notariado público y documento privado: de los orígenes al siglo XIV: actas del VII Congreso Internacional de Diplomática, Valencia, 1986*. València: Generalitat Valenciana, Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, Diputacions d'Alacant, Castelló i València, 1989.
- Panifi, Didier. *Du bout de la plume. Scripteurs et seigneuries en Bas-Languedoc (IX^e-début XIII^e siècle)*, Mémoire d'habilitation à diriger des recherches. Paris: Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2023.
- Paul, Jacques. "Le contraste culturel entre le Nord et le Midi de la France médiévale." *Cahiers de Fanjeaux* 35, n° 1 (2000): 19-48.
- Pistarino, Geo. "Genova e l'Occitania nel secolo XII." In *Atti del primo congresso storico Liguria-Provenza (Ventimiglia-Bordighera, 1964)*, 64-130. Bordighera-Aix-Marseille: Istituto internazionale di studi liguri, 1966.
- Poly, Jean-Pierre. "*Coheredes legum Romanorum*: la renaissance du droit romain dans le Midi de la France." *Historia del derecho privado. Trabajos en homenaje a Ferran Valls i Taberner*, n° 10 (1989): 2909-46.
- Poly, Jean-Pierre. "Les légistes provençaux et la diffusion du droit romain dans le Midi." *Mélanges Roger Aubenas. Recueil de mémoires et travaux publiés par la Société d'histoire du droit et des institutions des anciens pays de droit écrit* 9 (1974): 613-35.
- Poly, Jean-Pierre. "Les maîtres de Saint-Ruf. Pratique et enseignement du droit dans la France méridionale au XII^e siècle." *Annales de la faculté de droit des sciences sociales et politiques et de la faculté des sciences économiques de Bordeaux* 2 (1978): 183-203.
- Rigaudière, Albert. "Le notaire et la ville médiévale." *Le Gnomon. Revue internationale d'histoire du notariat* 48 (1986): 47-55.
- Rolandino e l'ars notaria da Bologna all'Europa, Atti del convegno internazionale di studi storici sulla figura e l'opera di Rolandino (Bologna 9-10 ottobre 2000)*, a cura di Giorgio Tamba. Milano: Giuffrè, 2002.
- Rosenwein, Barbara H. "Feudal War and Monastic Peace: Cluniac Liturgy as Ritual Aggression." *Viator* 2 (1971): 129-57.
- Rovere, Antonella. "I "publici testes" e la prassi documentale genovese (secc. XII-XIII)." *Serta antiqua et mediaevalia* n.s. 1 (1997): 291-332, ora in *Pro utilitate rei publice. Istituzioni, notai e procedure documentarie*, a cura di Marta Calleri, Sandra Macchiavello, e Valentina Ruzzin, 439-84. Quaderni della Società Ligure di Storia Patria, 11/2. Genova: Società Ligure di Storia Patria, 2022.
- Rovere, Antonella. "Notariato e comune. Procedure autenticatorie delle copie a Genova nel XII secolo." *Atti della Società Ligure di Storia Patria* 37, n° 2 (1997): 93113, ora in *Pro utilitate rei publice. Istituzioni, notai e procedure documentarie*, a cura di Marta Calleri, Sandra

- Macchiavello, e Valentina Ruzzin, 421-38. Quaderni della Società Ligure di Storia Patria, 11/2, Genova: Società Ligure di Storia Patria, 2022.
- Thireau, Jean-Louis. "Droit national et histoire nationale: les recherches érudites des fondateurs du droit français." *Droits* 38, n° 2 (2003): 37-52.
- Torelli, Pietro. *Studi e ricerche di diplomatica comunale*. Mantova-Mondovì: Consiglio Nazionale del Notariato, 1915.
- Urban and rural communities in medieval France: Provence and Languedoc, 1000-1500*, ed. by Kathryn Reyerson, and John Victor Drendel. The medieval Mediterranean, 18. Leiden-Boston: Brill, 1998.
- Veyrenche, Yannick. "Une abbaye chef d'ordre face à deux cités: les chanoines réguliers de Saint-Ruf à Avignon et Valence." *Cahiers de Fanjeaux* 44, n° 1 (2009): 79-106.
- Veyrenche, Yannick. *Chanoines réguliers et sociétés méridionales: l'abbaye de Saint-Ruf et ses prieurés dans le sud-est de la France (XI^e-XIV^e siècle)*. Bibliotheca Victorina, 25. Turnhout: Brepols, 2018.
- Zimmermann, Michel. "Le vocabulaire latin de la malédiction du IX^e au XII^e siècle: construction d'un discours eschatologique." *Atalaya. Revue française d'études médiévales hispaniques* 5 (1994): 37-55.

Simone Balossino
Università degli Studi di Verona
simone.balossino@univr.it
<https://orcid.org/0000-0002-6408-9484>